



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI

I bilanci e le tariffe per gli esercizi 2007/08/09

**Testo aggiornato con la legge Finanziaria 2007
(legge 296/06) nel testo indicata “L.F. /07”**

di **MASSIMO POLLINI**

*Presidente del Dipartimento Finanza, Personale
e Sicurezza di ANCI Lombardia
Esperto ANCI Nazionale*

www.bilanci.net

**INDICAZIONI PER LA STESURA
DEI BILANCI PREVENTIVI 2007**

Indice alfabetico – analitico

<u>Acquisto beni e servizi</u>	n. 14
<u>Amministratori di società</u>	n. 38
<u>Amministratori: incompatibilità e riduzione numero</u>	n. 18.26
<u>Amministratori responsabili di servizi. Compensi agli Amministratori.</u>	n. 18.24
<u>Ammortamento beni</u>	n. 18.58
<u>Anagrafe: responsabilità comunicazione pensioni</u>	n. 18.21
<u>Appalti: pagamenti documentati</u>	n. 35
<u>Aree: cessione ai Comuni</u>	n. 18.3
<u>Arrotondamenti</u>	n. 18.14
<u>Autovetture: spese</u>	n. 18.60
<u>Avvocatura: compensi</u>	n. 23
<u>Asili nido: fondo e mutamento di destinazione</u>	n. 18.28
<u>Beni mobili registrati: passaggio di proprietà</u>	n. 29
<u>Beni e servizi: acquisto</u>	n. 14
<u>Bilancio pluriennale</u>	n. 6
<u>Bilancio preventivo</u>	n. 1
<u>Bilanci: controlli</u>	n. 2
<u>Bilanci: procedure di approvazione</u>	n. 9
<u>Calamità naturali</u>	n. 18.48
<u>Cani</u>	n. 45
<u>Carovita</u>	n. 18.32
<u>Catasto</u>	n. 19
<u>Cessione di crediti</u>	n. 18.16
<u>Codice della strada: sanzioni</u>	n. 18.29
<u>Collaborazioni: contratti</u>	n. 34
<u>Commerci: distribuzione</u>	n. 26
<u>Commissioni: soppressioni</u>	n. 30
<u>Comuni: Unioni di comuni</u>	n. 16
<u>Concessionari: Compenso</u>	n. 18.5
<u>Concessionari: contratti</u>	n. 18.43
<u>Condono edilizio</u>	n. 17
<u>Condono tributi locali e norme su ritardati pagamenti</u>	n. 18.13
<u>Consulenze</u>	n. 18.64
<u>Contabilità economica</u>	n. 18.63
<u>Contributi fondo ordinario investimenti: utilizzo</u>	n. 18.68
<u>Corte dei conti: invio relazioni</u>	n. 21
<u>Crediti : cessione</u>	n. 18.16
<u>Credito di imposta</u>	n. 40
<u>Credito sportivo</u>	n. 18.56
<u>Danno erariale: definizione agevolata</u>	n. 24
<u>Debiti fuori bilancio</u>	n. 18.33
<u>Debito: contabilizzazione</u>	n. 18.65
<u>Deficitarietà: parametri</u>	n. 13
<u>Depurazione: corrispettivo</u>	n. 18.15
<u>Dissestati: enti</u>	n. 18.34
<u>Efficienza</u>	n. 18.23
<u>Energia elettrica: addizionali e fondo</u>	n. 18.45
<u>Entrate a specifica destinazione</u>	n. 18.59
<u>Entrate tributarie e patrimoniali: comunicazione accertamento e</u>	n. 39

<u>contestazione</u>	
<u>Esercizio provvisorio</u>	n. 3
<u>Evasione: Partecipazione dei Comuni al contrasto</u>	n. 18.69
<u>Farmacie: distribuzione</u>	n. 27
<u>Fatture: termini di pagamento</u>	n. 18.17
<u>Fognatura: corrispettivo</u>	n. 18.15
<u>Fondo infrastrutture locali</u>	n. 18.53
<u>Fondo nazionale politiche sociali e della famiglia</u>	n. 18.50
<u>Fondo ordinario investimenti</u>	n. 18.68
<u>Fumo: sanzioni</u>	n. 18.67
<u>Funzioni pubbliche: compensi</u>	n. 18.57
<u>Gestione provvisoria</u>	n. 3
<u>Giustizia: spese</u>	n. 33
<u>Idrico: realizzazione opere</u>	n. 18.51
<u>Idrico: tariffe e gestione servizio</u>	n. 18.2 e 32
<u>Imposta sulle insegne</u>	n. 18.1
<u>Imposta pubblicità e diritti affissione</u>	n. 18.1
<u>Imbarco: diritti</u>	n. 18.38
<u>IVA: rimborso erariale</u>	n. 18.10
<u>Immobili e reddito. Confisca beni</u>	n. 18.61
<u>Immobili: trasferimento locazioni e affitti</u>	n. 18.11
<u>Incarichi e consulenze</u>	n. 18.64
<u>Incendi boschivi</u>	n. 18.55
<u>Indebitamento</u>	n. 10 e 15
<u>Indennità: rivalutazione</u>	n. 18.36
<u>Inflazione: Tasso programmato</u>	n. 18.73
<u>Infrazioni a normative comunitarie</u>	n. 46
<u>Innovazione</u>	n. 44
<u>Insegne: imposta</u>	n. 18.1
<u>Interessi su ritardati versamenti</u>	n. 18.13
<u>Investimenti</u>	n. 10 e 18.68
<u>Irpef (Ire): addizionale</u>	n. 18.39
<u>Irpef (Ire) : quota 5 per mille</u>	n. 18.72
<u>Irpef (Ire): compartecipazione</u>	n. 18.9
<u>Istruzione adulti</u>	n. 42
<u>Lavori pubblici: capitolato generale</u>	n. 18.20
<u>Lavori pubblici: programmazione</u>	n. 8
<u>Lavori pubblici: fondo progettualità</u>	n. 18.18 e 18.37
<u>Lavori socialmente utili</u>	n. 18.37
<u>Modifiche Testo Unico</u>	n. 4
<u>Montagna: Fondi</u>	n. 18.44
<u>Oneri di urbanizzazione</u>	n. 18.12
<u>Obbligazioni: prestiti</u>	n. 15
<u>Opere pubbliche: fondo progettazione</u>	n. 18.27
<u>Pagamento fatture</u>	n. 18.17
<u>Pagamento pubbliche amministrazioni</u>	n. 41
<u>Parametri di deficitarietà</u>	n. 13
<u>Parcheggi: destinazione proventi</u>	n. 18.29
<u>Partecipazione dei Comuni al contrasto dell'evasione</u>	n. 18.69
<u>Passaporti: rilascio</u>	n. 18.30
<u>Patrimonio edilizio: recupero</u>	n. 18.41

I bilanci e le tariffe per gli esercizi 2007/08/09

Testo aggiornato con la legge Finanziaria 2007

(legge 296/06) nel testo indicata “L.F. /07”

di **MASSIMO POLLINI**, Sindaco di Moniga del Garda

Presidente del Dipartimento Finanza, Personale e Sicurezza di ANCI Lombardia
Esperto ANCI Nazionale

1. IL BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2007

L'art. 151.1 del T.U. Enti locali, approvato con D. L.vo n. 267/2000 (in seguito T.U.), ha fissato in via definitiva la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio preventivo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Detto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno sentita la Conferenza Stato – Città – Autonomie. I termini per l'approvazione del bilancio sono coincidenti con quelli di approvazione delle tariffe, delle aliquote e dei regolamenti sulle entrate (Art. 27.8 legge 448/01 e art. 1.169 L.F./07). L'art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs 446/97, introdotto dalla legge 388/00, consente di aumentare le tariffe, escludendo la retroattività, anche in corso d'anno in presenza di rilevanti incrementi dei costi. Il citato art. 1.169 L.F./07 stabilisce, in deroga all'art. 172.1, lett. c), T.U., che in caso di mancata approvazione entro i suddetti termini, si intendono prorogate le tariffe e le aliquote in essere.

Il bilancio va costruito a legislazione vigente. Se norme successive alla sua approvazione dovessero comportare modifiche, si provvederà, una volta conosciuti i necessari dati, alle conseguenti variazioni. Il principio vale anche per la “Legge Finanziaria”; si vedano le interpretazioni per il 2002. Vedasi anche art. 2.4 legge 131/03. Circa la pubblicazione a mezzo stampa del bilancio vedasi art. 6 legge 67/87. Il bilancio preventivo va certificato secondo le disposizioni dell'art. 161 T.U.

Il termine per l'approvazione del bilancio preventivo 2007 è stato fissato al 31.03.07 (D.I. 30.11.2006).

2. CONTROLLI SUI BILANCI

L'interpretazione, ormai pacifica, in merito alla legge costituzionale n. 3 del 18.10.01 (Art. 9) è nel senso della immediata soppressione del controllo dell'ORECO sugli atti degli Enti locali. Pertanto le deliberazioni di approvazione (e di variazione) di bilancio non vanno più trasmesse a tale Organo.

Peraltro la regione Lombardia, con la legge n. 3/03, ha soppresso l'anzidetto Organo e demandato il servizio di consulenza agli enti locali ad appositi uffici regionali.

L'art. 1 del D.L. n. 314/04, convertito nella legge n. 26/05 (per l'anno 2005), ha previsto che, in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio, il Prefetto nomini un commissario per la predisposizione d'ufficio del bilancio, assegnando ai Consigli un termine di 20 giorni per la sua approvazione. In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio, a tale adempimento provvede il Commissario.

La stessa norma consente agli Statuti degli Enti Locali di regolare le modalità di nomina del Commissario. Le stesse regole si applicano alla deliberazione consiliare di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193.2 T.U. L'art. 1.156 L.F./06 ha prorogato tale sistema anche per l'anno 2006, mentre l'art. 1.710 L.F./07 ha prorogato tale sistema per l'anno 2007.

3. ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA

In conseguenza di quanto detto al punto precedente viene a modificarsi la nozione di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria di cui all'art. 163 T.U.

Il T.U., in materia di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria, detta regole che tengono conto delle funzioni dell'Organo regionale di controllo. Così l'art. 163, comma 1, dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio da parte dell'Organo regionale di controllo il Consiglio deliberi l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. A sua volta l'art. 174, comma 3, T.U., stabilisce che la deliberazione di approvazione del bilancio ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'Organo regionale di controllo.

Soppresso il controllo dell'ORECO, l'intera materia all'inizio enunciata va interpretata ex novo. Si ritiene nel merito di giungere alle seguenti conclusioni:

- la deliberazione di approvazione del bilancio ed i documenti ad essa allegati non vanno più trasmessi all'Organo regionale di controllo, in quanto la seconda parte del comma 3 dell'art. 174 del T.U. è da ritenersi ora implicitamente soppressa;abolito il controllo dell'ORECO, il comma 1 dell'art. 163 del T.U. non ha più ragione di essere. Ad analoga conclusione si giunge a riguardo dell'art. 134, comma 1, TU, il quale stabilisce che la deliberazione soggetta a controllo necessario diventi esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa, il comitato regionale di controllo non trasmetta all'Ente un provvedimento motivato di annullamento. Ne deriva che se il Consiglio, con provvedimento immediatamente esecutivo, approva il bilancio entro il 31 dicembre non vi è più esercizio provvisorio e la gestione è pienamente operativa, sia per la parte corrente, sia per il conto capitale, a partire dal 1° gennaio del nuovo esercizio. Se non dichiarata immediatamente esclusiva, la deliberazione diviene eseguibile 10 giorni dopo la pubblicazione (Art. 134.3 T.U.);
- nel caso di spostamento del termine con norma statale (comma 3, art. 163, T.U.) l'esercizio provvisorio opera automaticamente sino al giorno di deliberazione del bilancio da parte del Consiglio. Anche in questa ipotesi, quindi, dalla data di approvazione del bilancio da parte del Consiglio con provvedimento immediatamente esecutivo la gestione può essere attivata in via completa.

La situazione più negativa è tuttavia quella delineata dall'art. 163, comma 2, TU, che disciplina la gestione ove il bilancio non sia deliberato entro i termini di legge. In quest'ultimo caso infatti, essendo illegittima l'approvazione del bilancio oltre il 31 dicembre poiché nessuna norma lo consente, il nuovo esercizio ha inizio in carenza di bilancio preventivo deliberato.

Sul punto, nemmeno la nuova norma costituzionale viene a soccorso per il periodo che corre dal 1° gennaio alla data della delibera consiliare di approvazione del bilancio.

Lo scenario appena evocato può essere parificato a quello successivo alla scadenza prorogata ma ancora disattesa (ad es. scadenza del termine di approvazione del bilancio preventivo 2006 fissata al 31 marzo 2006 e bilancio 2006 deliberato il 30 giugno 2006).

In questi frangenti in realtà non si opera in esercizio provvisorio, bensì in gestione provvisoria, la quale consente esclusivamente l'esecuzione delle spese in conto residui. Per quanto riguarda la competenza, la gestione è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte (in esercizi precedenti), alle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse ed in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

In definitiva una gravissima limitazione alla regolare gestione dei servizi pubblici, che occorrerebbe evitare con ogni sforzo.

4. ULTERIORI VARIAZIONI AL T.U. 267/00

La legge 28.12.01, n. 448 (Finanziaria 2002), oltre alle modifiche richiamate al precedente punto 2, ha introdotto con gli artt. 27.7 e 35 ulteriori variazioni al T.U. Tenuto anche conto delle variazioni introdotte dal DL n. 392/00, convertito nella legge n. 26/01, dalla legge 311/04, e da altre norme, risultano modificati i seguenti artt. del T.U., come appresso indicato::

- | | |
|-------------------|---|
| Art. 7 <i>bis</i> | Disciplina delle sanzioni amministrative; |
| Art. 31.8 | Ai consorzi che gestiscono i servizi di cui all'art. 113 <i>bis</i> si applicano le norme previste per le aziende speciali; Vedasi ora sentenza Corte costituzionale 272/04; |
| Art. 42.2 | Tra le competenze del Consiglio anziché l'assunzione diretta dei pubblici servizi vi è ora l'organizzazione dei servizi stessi. Tra le competenze del Consiglio sono previste anche le aperture di credito; |
| Art. 80.1 | Gli Enti locali devono rimborsare gli oneri per i permessi retribuiti dei propri amministratori solo per quelli dipendenti da privati o da enti pubblici economici; |

- Art. 101.1 e 4 Il periodo di disponibilità dei Segretari Comunali è ridotto da 4 a 2 anni.
- Art. 112.2 La norma che disponeva: “I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge”, è stata soppressa;
- Art. 113 L’articolo rubricato “Forme di gestione” è completamente sostituito con la dizione di “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”. Vedasi le altre modifiche apportate dall’art. 14.2 del D.L. n. 269/03, convertito nella legge 326/03, nonché dall’art. 4.234 della L. 350/03; per le concessioni vedi n. 31 e n. 32;
- Art. 113 *bis* Soppresso con sentenza della Corte costituzionale n. 272/04;
- Art. 115.1 Gli enti locali possono trasformare, per atto unilaterale, le aziende speciali in società di capitale;
- Art. 115.5 La norma, la quale stabiliva che “le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all’art. 116”, è soppressa;
- Art. 115.7 *bis* È aggiunta la seguente norma: “La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell’azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché agli articoli 2504 *septies* e 2504 *decies* del codice civile”;
- Art. 116.1 Gli enti locali per l’esercizio di servizi pubblici privi di rilevanza economica possono costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria;
- Art. 118.1 I trasferimenti dei beni effettuati dagli enti locali a società di capitali di cui detengono la maggioranza sono esenti da imposte, tasse e diritti;
- Art. 118.3 La disposizione secondo la quale “Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell’articolo 113, lettera e), e dell’articolo 116, nonché dei consorzi e delle aziende speciali di cui, rispettivamente agli articoli 31 e 114, non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali” è soppressa;
- Art. 123.3 Viene abrogata la seguente norma: “Le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, si applicano fino all’adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del presente testo unico; si applicano altresì per l’esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione”;

- Art. 134.1 Vedasi quanto detto al punto 3;
- Art. 141.1 e 2 *bis* Viene previsto lo scioglimento dei consigli dei comuni al di sopra dei 1000 abitanti privi di strumenti urbanistici generali (art. 32 D.L. n. 269/03, convertito nella legge 326/03);
- Art. 146.2 Relazione del Ministero degli Interni al Parlamento sulla gestione straordinaria annuale anziché semestrale;
- Art. 161.3 La mancata presentazione di un certificato richiesto da norme di legge comporta la sospensione della 4^a rata (e non più della 2^o) del contributo ordinario;
- Art. 163.1 Vedasi quanto detto al punto 3;
- Art. 167.1 Viene resa facoltativa in via permanente l'iscrizione nel bilancio preventivo delle quote di ammortamento tecnico;
- Art. 174.3 Vedasi quanto detto al punto 3;
- Art. 194.3 L'articolo rubricato "Forme di gestione" è completamente sostituito con la dizione di "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica". Vedasi le altre modifiche apportate dall'art. 14.2 del D.L. n. 269/03, convertito nella legge 326/03, nonché dall'art. 4.234 della L. 350/03; per le concessioni vedi n. 31 e n. 32;
- Art. 198 *bis* Viene stabilito che nell'ambito del sistema di controllo di gestione, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione di controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei conti;
- Art. 201.3 Viene soppresso l'obbligo di ottenere l'assenso di una banca sul piano economico-finanziario di opere pubbliche relative a servizi pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire (513.46 euro) e finanziate con mutuo;
- Art. 204.1 e 2 Agli effetti del limite degli interessi passivi sulle entrate correnti, occorre tenere conto, oltre agli interessi sui mutui e sulle garanzie prestate, anche degli interessi sui prestiti obbligazionari (BOC) e sulle altre forme di indebitamento. Il limite del 12% è portato al 15%. La durata minima dell'ammortamento è fissata in anni 5), vedasi anche punto 15);
- Art. 227.6 Approvazione da parte del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del Decreto sui temi, modalità e protocollo di trasmissione dei dati alla Corte dei conti (Art. 24.6 legge 289/02; art. 1 *quater* D.L. n. 50/03, convertito nella legge n. 116/03). Vedasi n. 21;
- Art. 234.3 Riduzione del numero dei componenti dell'organo di revisione

nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (art. 1.732 L.F./07);


Art. 242 Proroga parametri di deficitarietà.

Art. 268 *bis e ter* Vengono dettate nuove regole sulla procedura straordinaria (art. 1 ter D.L. 50/03, convertito nella legge n. 116/03).

5. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2007/2009

L'art. 170 del T.U. prevede che il bilancio preventivo sia corredato da una relazione previsionale e programmatica della durata pari a quella della regione di appartenenza. Il comma 3 della medesima norma prevede che il bilancio ed i suoi allegati siano leggibili anche per programmi, servizi ed interventi. L'aspetto programmatico della gestione locale ha trovato alimento anche dalle seguenti ulteriori norme:

- art. 3, comma 5, della legge 81/93 (art. 71, comma 2, T.U.), il quale prevede che con la lista dei candidati al Consiglio comunale sia indicato il nome e il cognome del candidato Sindaco ed il "programma amministrativo" da affiggere all'Albo pretorio; art. 165, comma 7, del T.U., il cui testo reca: "Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'art. 151 può essere compreso, all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni"; art. 46, comma 3, del T.U., il quale prevede che: "Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato." Art. 165, comma 9, del T.U., che stabilisce: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio".
- Dalla normativa sopra riportata si può cogliere il complessivo disegno programmatico ideato dal legislatore e che può essere schematizzato secondo il prospetto riportato di seguito:



La relazione previsionale e programmatica rappresenta il punto di raccordo e di organizzazione del disegno programmatico sia per la gestione diretta del Comune, sia per i servizi gestiti con appositi organismi (S.p.A., Aziende speciali, consorzi, ecc.). Essa ha trovato definizione nell'art. 12 del D. Lgs. 77/95 (ora art. 170 T.U.) mentre il DPR 3 agosto 1998, n. 326 ne ha approvato lo schema, da intendersi quale contenuto minimo. Tale schema è obbligatorio a decorrere dal triennio 2000/2002.

6. IL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2007/2009

L'art. 171 del T.U. prevede che al bilancio preventivo sia allegato un bilancio pluriennale della durata pari a quella della regione di appartenenza. Il modello del bilancio pluriennale è stato approvato con il DPR 194/96; modello che, a differenza del passato, non è più derogabile con il regolamento di contabilità (Art. 152 T.U.). Il contenuto del bilancio pluriennale è fissato dall'art. 171 del T.U.

In linea generale si può affermare che il bilancio pluriennale traduce in previsione i contenuti programmatici della relazione previsionale e programmatica. Caratteristica del nuovo bilancio pluriennale è il suo valore autorizzatorio. Questo requisito ha consentito di eliminare l'obbligo di formazione dei piani finanziari dei singoli investimenti, come stabilito dalla previgente normativa. Infatti nel bilancio pluriennale devono essere previsti, nei pertinenti esercizi, le spese indotte dagli investimenti programmati e stanziati nel bilancio stesso (Artt. 171 e 200 T.U.). Piani economici e finanziari devono essere approvati solo nei casi contemplati dall'art. 201, comma 2, del T.U. e dall'art. 14, comma 9, della legge 109/94 e s. m. Per quanto riguarda l'assenso sul piano economico-finanziario vedasi precedente punto 4, art. 201.3. Il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale ha imposto che gli stanziamenti di spesa siano dettagliati fino ai singoli interventi (e di converso le entrate sino alle risorse).

7. L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI AI DIRIGENTI O RESPONSABILI DI SERVIZI E LORO FUNZIONI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE

Sullo specifico argomento, ormai diffusamente trattato dalla dottrina, preme puntualizzare quanto segue:

- 1) Tutte le risorse finanziarie devono essere assegnate ai dirigenti e/o responsabili.
- 2) Per ogni servizio vengono assegnate al medesimo responsabile sia le entrate sia le uscite. Ma il PEG prevede anche l'assegnazione delle risorse umane e strumentali. In conclusione, ad ogni responsabile devono essere assegnate quote di:
 - stanziamenti di spesa, previsioni di entrata, personale, beni mobili;
 - beni immobili.

È bene precisare che nei servizi che generano anche entrate, le spese e le entrate medesime vanno assegnate e gestite ad/da un unico responsabile. (Vedasi: artt. 107, 109, 165.9 e 169 T.U.; art. 3 D, lgs, 279/97; art. 17 D. Lgs. 165/01; contratti di lavoro). Si è in precedenza affermato che tutte le risorse finanziarie vanno assegnate agli uffici. Ciò ha creato qualche equivoco poiché ci sono norme speciali (ad es. artt. 82, comma 1 e 90, comma 3, T.U.) che attribuiscono competenze in materia di impegni agli Organi politici. Ebbene, anche in tali casi gli stanziamenti di spesa

vanno assegnati ai responsabili, i quali provvederanno alla loro erogazione, anziché mediante determinazioni, per il tramite di proposte di deliberazione (art. 49 T.U.).

Secondo il principio della semplificazione amministrativa non è invece consentito formare sia la deliberazione sia la determinazione.

3) Assegnazione delle risorse e degli obiettivi nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. L'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 77/95 (ora art. 169, comma 3, del T.U.) dichiara facoltativa l'adozione del PEG in detti Enti. In linea di massima suggeriamo l'approvazione di tale essenziale strumento di programmazione e di Organizzazione dell'attività da parte di tutti i Comuni. La normativa ha infatti predisposto gli strumenti adeguati a tale scopo.

E invero:

- l'art. 97, comma 4, del T.U., consente al Sindaco di nominare il Segretario Comunale responsabile di alcuni (o anche tutti) i servizi; il comma 4 dell'art. 11 del vigente contratto di lavoro (G.U. n. 95/99), prevede la convenzione tra comuni per la gestione di determinati servizi con un unico responsabile; il comma 1 dell'art. 110 del T.U. offre la possibilità di assunzioni a tempo determinato di responsabili di servizi anche al di fuori della pianta organica; l'art. 108, comma 3, del T.U., disciplina la nomina del direttore generale previa stipula di convenzioni tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti;
- l'art. 13, comma 1, della legge 265/99, modificativo dell'art. 51 della legge 142/90, avendo abolito l'art. 2 del DPR 347/83, attribuisce la possibilità di assumere dirigenti anche ai piccoli comuni (Vedasi ora art. 89, comma 5, T.U.).

Resta tuttavia il fatto che in molti comuni al di sotto dei 15.000 abitanti il PEG non viene approvato e che in talune situazioni il comma 3 dell'art. 169 del T.U. viene interpretato nel senso che le risorse possano essere gestite direttamente dalla Giunta. Va detto subito che tale ultima situazione è palesemente illegittima in base alla legge fondamentale di riforma e ad una serie di norme attuative. (Artt. 42.2, 109.2 T.U.; art. 4, D. L.vo 165/01). Dunque è chiaro l'obbligo di assegnazione delle risorse, almeno di quelle derivanti dagli stanziamenti di bilancio, ai responsabili dei servizi, i quali sono competenti in via generale, alla gestione della spesa (e dell'entrata), in tutti gli Enti locali, compresi i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Art. 165.9 T.U.).

Rimane l'eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali, in determinate situazioni, la funzione di responsabile dei servizi può essere assegnata, previa apposita norma regolamentare, ai componenti della Giunta (Art. 53.23 legge 388/00 e art. 29.4 legge 448/01). La generale competenza dei dirigenti e/o responsabili dei servizi trova inoltre qualche eccezione per materia, come la nuova formulazione dell'art. 49, comma 1, del T.U. espressamente contempla. Tolte le suddette eccezioni, la competenza rimane assegnata, senza ombra di dubbio, in tutti gli enti locali agli Uffici.

È questo un principio fondamentale che la Legge di riforma delle Autonomie locali solennemente sancisce e che peraltro trova riscontro in tutti i comparti della Pubblica amministrazione del nostro Paese. Per i Comuni sotto i 15.000 abitanti vedasi allegato C..

8. LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Nell'ambito della programmazione generale (bilancio annuale, bilancio pluriennale, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione, indirizzi degli organi politici, ecc.) si inserisce la programmazione dei lavori pubblici. Quest'ultimo tema trae origine dalla Legge 109/94 "Legge quadro dei lavori pubblici", nota come "Legge Merloni", più volte modificata ed ora confluita nel D.Lgs 163/06. Secondo l'anzidetta normativa gli Enti Pubblici, tra i quali i Comuni, devono approvare il Piano triennale e l'elenco annuale dei Lavori pubblici.

La legge quadro sui lavori pubblici è stata disciplinata da numerose norme applicative. Dopo l'approvazione del Regolamento di esecuzione avvenuta con DPR n. 554 del 21 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000), è stato emanato il DM 21 giugno 2000 che approva le modalità e gli schemi-tipo del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici; norma quest'ultima successivamente interpretata autenticamente con DM 4 agosto 2000.

Con DM 22 giugno 2004 (G.U. n. 151/04) sono state dettate le regole della pubblicazione informatica della programmazione triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e ridefinite le schede e le tabelle allegate al precedente DM 21.06.00.

Circa la competenza degli organi, si ritiene che il programma triennale e l'elenco annuale, prima della loro pubblicazione, vadano approvati dalla Giunta, così come i progetti preliminari (Art. 48 T.U.). Lo schema va redatto entro il 30 settembre ed approvato dalla Giunta entro il 15 ottobre di ogni anno.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, compilati sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sono approvati, unitamente al bilancio di previsione, in via definitiva dal Consiglio comunale (Art. 128.9 D.lgs 163/06).

È pertanto evidente che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici devono trovare riscontro nel bilancio annuale, nella relazione previsionale e programmatica, nel bilancio pluriennale, nel piano esecutivo di gestione, o documento sostitutivo, nonché negli indirizzi che gli organi politici trasmettono agli uffici.

Sul punto, allo scopo di evitare equivoci nei quali sono incorsi anche vari Autori, è bene precisare che, relativamente al bilancio di previsione:

- vanno stanziati i fondi per finanziare i lavori che produrranno effettivo movimento finanziario nella gestione dell'Ente pubblico (ad es. *un project financing* a totale capitale privato non va inserito in bilancio);
- la spesa totale del programma lavori pubblici non coincide con il totale del titolo

II. Le spese per la manutenzione ordinaria vanno infatti stanziare al titolo I e quelle di importo non superiore ai 100.000 euro/anno vanno iscritte in bilancio, ma possono non essere inserite nel programma lavori pubblici;

- il concetto di lavori pubblici non coincide con quello di opere pubbliche: la manutenzione ordinaria è un lavoro pubblico, ma non è un'opera pubblica (vedasi art. 3.8 D.lgs 163/06).

L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori inferiori a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione del progetto preliminare (Art. 128 D.lgs 163/06).

È importante rilevare che un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo tramite autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. (Art. 128.9 D.lgs 163/06).

Inoltre, fatti salvi gli interventi eventualmente imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, ovvero da modifiche normative statali o regionali, i lavori non ricompresi nell'elenco annuale non possono ricevere finanziamenti da parte di altre pubbliche amministrazioni (Art. 128.10 D.lgs 163/06).

L'art. 1.909 della L.F./07 stabilisce che per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità i committenti possono far ricorso anche al contratto di locazione finanziaria.

Sotto l'aspetto organizzativo l'art. 10 della norma in esame prevede "un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione". Quest'ultima figura riveste un ruolo centrale in materia di lavori pubblici per le vaste funzioni che la legge, ed ancor più il Regolamento di attuazione, le assegnano (vedasi DPR 554/99).

È ovvio che la normativa sui lavori pubblici non può essere scoordinata rispetto a quella relativa alla predisposizione dei bilanci. Pertanto è necessario che, in relazione alle dimensioni del Comune ed al suo modello organizzativo, le funzioni del responsabile del programma e/o quelle del responsabile di procedimento siano correlate con quelle del Direttore/Segretario e dei Responsabili dei servizi. Ad esempio, la responsabilità di programma può essere assegnata al Direttore/Segretario o al responsabile dell'Ufficio tecnico e quella di Responsabile di procedimento al responsabile di servizio, specie nei Comuni minori, tenuto comunque presente che il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Inoltre, nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, il responsabile del procedimento coincide con il capo dell'Ufficio tecnico. Nei comuni maggiori i Responsabili di procedimento vengono nominati dal Responsabile di servizio (art. 9 contratto lavoro in G.U. n. 95/99).

Va segnalato che l'art. 4, commi 146 e 147, della L. 350/03 ha dettato nuove regole per la costituzione ed il rimborso (automatico) delle fidejussioni. Vedasi ora art. 113 D.lgs 163/06. Vedasi anche i nn. 18.18 e 18.20. Il comma 67 L.F./06 prevede

la corresponsione di contributi obbligatori a favore dell'Autorità dei lavori pubblici da parte degli operatori, compresi i comuni. Anche i partecipanti alle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori pubblici sono tenuti, a pena di esclusione dalla gara, al versamento di contributi a favore dell'anzidetta Autorità.

I commi 70 e 71 L.F./06 modificano gli importi da depositare in caso di controversie e aumentano dal 1/10.000 all'1/1.000 del valore della controversia i compensi da riconoscere all'Autorità dei lavori pubblici. Vedasi anche 18.18..

9. LE PROCEDURE DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Com'è noto una procedura al tempo stesso razionale e rispettosa delle funzioni dei dirigenti (e/o responsabili dei servizi) e degli Organi di Governo dell'Ente locale (vedasi in particolare gli artt. 107, 108 e 174 T.U.), richiede i seguenti passaggi:

1. indirizzi e obiettivi di massima approvati dalla Giunta e inviati ai responsabili dei servizi; proposte dei responsabili dei servizi al Segretario comunale o al Direttore generale (in alternativa le proposte potrebbero essere inviate al responsabile del servizio finanziario se il Segretario non è anche Direttore generale, o comunque quest'ultimo manchi); verifica delle proposte circa la loro compatibilità finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario; esame delle proposte, a cura della Conferenza dei responsabili dei servizi, convocata dal soggetto di cui al precedente punto 2; formazione, da parte della conferenza di cui sopra, di un'ipotesi di bilancio da presentare alla giunta; approvazione, con deliberazione della Giunta, degli schemi di bilancio e relativi allegati, ivi comprese le ipotesi di tariffe dei servizi e aliquote dei tributi; trasmissione degli atti approvati dalla Giunta all'Organo di revisione per il parere; trasmissione degli atti approvati dalla Giunta e del parere dell'Organo di revisione al Consiglio comunale; fissazione del termine di presentazione degli emendamenti dei consiglieri comunali; votazione degli emendamenti e approvazione, con delibera del Consiglio, del bilancio e suoi allegati, ivi comprese le tariffe dei servizi e le aliquote dei tributi;
2. approvazione da parte della giunta del PEG (o del PRO).

A riguardo della competenza a deliberare tariffe dei servizi ed aliquote dei tributi, considerata l'incertezza nella materia (Consiglio di Stato, Sez. V, 30/04/97, n. 424 e Commissione Tributaria del Piemonte 1/10/01, n. 55/15/01) è bene che la Giunta, in caso di accoglimento di emendamenti consiliari su alcune tariffe ed aliquote, rideliberi le stesse nei nuovi valori prima dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio.

Va osservato che l'art. 156 della L.F. 2007 ha assegnato al Consiglio la competenza a deliberare le aliquote ICI. Ciò non cambia la situazione precedente poiché la Giunta non può deliberare lo schema di bilancio senza indicare le aliquote dei

tributi e le tariffe dei servizi sulle quali le entrate sono state calcolate, né è mai stato pensato che il Consiglio deliberi il bilancio senza entrare nel merito delle aliquote e delle tariffe da applicare ai contribuenti e agli utenti. Vedasi anche punto 1.

Relativamente agli emendamenti va chiarito che gli stessi possano essere presentati fino ad alcuni giorni prima della seduta del consiglio di approvazione del bilancio. Ciò per dare il necessario tempo alla Giunta, al Responsabile del servizio finanziario ed all'organo di revisione di esprimere le rispettive valutazioni. La disciplina deve essere dettata dal Regolamento di contabilità (Art. 174.2 T.U.).

10. IL CONCETTO DI SPESA DI INVESTIMENTO E NORME SULL'INDEBITAMENTO

La finanza innovativa è funzionale in special modo al finanziamento degli investimenti, sicché è essenziale aver chiaro che cos'è un investimento. Seppure il concetto di spesa di investimento per gli enti locali risale ormai al 1964, il legislatore non ha mai associato ad esso una definizione chiara ed esaustiva, lasciando molta discrezionalità di interpretazione agli operatori circa la tipologia di spesa da considerare all'interno del titolo primo anziché al titolo secondo del bilancio.

Solo con l'emanazione del nuovo ordinamento finanziario e contabile è stata eliminata buona parte delle ambiguità contabili fino ad allora esistenti attraverso l'articolazione della spesa per interventi.

Con i modelli contenuti nel DPR 194/96, è oggi possibile giungere ad una definizione di spesa di investimento intesa come *impiego di risorse finanziarie in fattori pluriennali*, soggetti ad ammortamento. Con questa definizione il centro dell'attenzione è posto alla natura dei beni ritenendo appartenenti alla stessa classe quelli a fecondità ripetuta che, cioè, partecipano per più esercizi ai processi erogativi e produttivi degli enti locali.

Da una breve e sommaria analisi possiamo evidenziare come non tutti gli interventi siano finalizzati all'acquisizione di beni materiali ma alcuni siano diretti all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie e immateriali. In modo specifico è bene precisare che appartengono al conto capitale le seguenti spese:

- *Acquisizione di beni mobili macchine e attrezzature tecnico - scientifiche.*
- *Incarichi professionali esterni.* L'obbligo di inserire tali spese all'interno del titolo II della spesa deriva dalla necessità di valutare un'opera al costo così come previsto dal TU, comprensiva quindi anche delle spese di progettazione, da ammortizzare in più esercizi anche nel caso in cui tali spese non fossero correlate a un bene. Pure in conto capitale vanno imputate le spese per l'incentivazione della progettazione interna e per gli strumenti della progettazione tecnica generale (PRG; Piani di recupero, ecc.); spese, queste ultime, che vanno a costituire le immobilizzazioni immateriali.
- *Trasferimento di capitali:* tra le spese in conto capitale sono registrate le contribuzioni finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche da parte di altri enti.

Sul punto va ricordato che l'art. 230.8 T.U. prevede che il Regolamento di contabilità definisca le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o di modico valore. È evidente che la spesa per l'acquisizione di tali beni va imputata al titolo I del bilancio.

- Anche le spese di funzionamento non ripetitive ex art. 187.2, lett. c), T.U. vanno inserite tra le spese correnti. In applicazione dell'art. 5 della legge costituzionale n. 3/01 ed ai soli fini dell'indebitamento (e quindi non della classificazione di bilancio) l'art. 3, commi da 16 a 21, della legge 350/03 definisce in modo puntuale cosa debba intendersi per indebitamento e quali sono gli investimenti che possono essere finanziati con capitale di terzi. La disposizione in esame è particolarmente importante perché viene data una valenza giuridica precisa ad alcune definizioni che prima, seppur conosciute, non avevano un carattere di indirizzo fondamentale nel settore degli enti locali ed anche nel settore creditizio.

Per la prima volta, infatti, è inserita a livello legislativo la definizione puntuale di investimento. Secondo il comma 18 dell'art. 3 sono da considerarsi investimenti, ai fini dell'indebitamento, i seguenti interventi:

- l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Il comma 19 esclude, tra gli interventi che possono essere finanziati attraverso l'indebitamento, i conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società per il ripiano delle perdite. Per gli altri conferimenti l'Istituto finanziatore è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare,

compresa l'indicazione che la società che recepisce il conferimento non presenta perdite d'esercizio. Con tali disposizioni normative è stato recepito il contenuto della circolare della Cassa DD. PP. n. 12537 2003 che ha anticipato di qualche mese i commi in commento. Ovviamente, fino al 31 dicembre 2003 le indicazioni della circolare valgono solo per l'Istituto di via Goito, dal 2004 le disposizioni in esame riguardano la generalità degli istituti di credito. Le spese non rientranti nella fattispecie del comma 18, non possono essere finanziate attraverso l'indebitamento così come definito dal comma 17 e cioè:

- l'assunzione di mutui; l'emissione di prestiti obbligazionari; le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata (Art. 1.740 L.F./07); le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata; le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche;
- le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;
- le operazioni di cessione o cartolarizzazione di crediti per la quale l'Ente assume nuove obbligazioni (Art. 1.739 L.F./07).

Il comma 17 chiarisce che non sono da considerare indebitamento le anticipazioni di tesoreria previste dall'art. 222 del T.U.

L'art. 1.68 della legge 311/04 aggiunge alle pregresse forme di indebitamento anche le aperture di credito.

Relativamente ai prestiti obbligazionari l'art 1.69 della legge 311/04 prevede che il fondo di ammortamento possa essere depositato presso Istituti bancari diversi dal Tesoriere Relativamente al finanziamento dei debiti fuori bilancio vedasi punto 4, art. 194.3. Vedasi anche punto 4, art. 204 e punto 15.

11. LA GESTIONE ATTIVA DELLA TESORERIA

Il sistema di tesoreria unica, introdotto nel 1984, ha di fatto portato gli enti locali a non considerare come risorsa e possibilità la gestione della tesoreria comunale, intesa nel senso della pianificazione, controllo e valorizzazione della liquidità.

La gestione degli incassi e dei pagamenti effettuata dal tesoriere, poi, ha finito per rendere la liquidità estranea ai processi operativi degli enti.

Per tali motivi la tesoreria è stata tradizionalmente un "non valore" economico, diventando invece la base per complessi e rigorosi sistemi di controlli di tipo giuridico. Prova del fatto che i flussi di cassa non sono mai stati considerati come uno strumento gestionale è l'utilizzo del bilancio di cassa, largamente considerato un adempimento formale (in vigore fino al nuovo ordinamento finanziario e contabile) data la sua prevalente estraneità ai meccanismi operativi degli enti locali.

Oggi però possiamo affermare che molte cose sono mutate o sono in corso di

cambiamento e nuove problematiche inerenti alla gestione della liquidità si stanno prepotentemente ponendo in primo piano: basti pensare alle somme rivenienti da mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti e da emissioni di prestiti obbligazionari. Per opera di recenti interventi normativi e in attesa di un successivo svincolo da parte degli enti locali dalla tesoreria unica le amministrazioni stanno sperimentando le prime esperienze di gestione attiva della liquidità legate agli investimenti, acquisendo così una leva finanziaria nuova ed autonoma, potendo ottimizzare le giacenze di liquidità e addirittura pianificare il ricorso alle forme di indebitamento in funzione della tempistica di realizzazione e di pagamento degli investimenti e degli interessi attivi che possono lucrare tempo per tempo, neutralizzando una parte degli oneri finanziari prodotti dal ricorso all'indebitamento.

Il sistema di ammortamento del debito dettato dalla normativa, se risponde a logiche di controllo e di equilibrio di bilancio secondo un rigorosamente predefinito riparto temporale del rimborso, certo penalizza gli enti innescando oneri di ammortamento largamente anticipati rispetto ai flussi di spesa.

Da ciò, di conseguenza, nasce l'esigenza di remunerare le giacenze fisiologicamente determinate dalla combinazione del meccanismo di ammortamento con il sistema dei pagamenti delle opere: remunerazione che può essere disposta per decreto (come nel caso dell'indebitamento attraverso il canale della Cassa depositi e prestiti), oppure autonomamente gestita dagli enti locali con una politica attiva di tesoreria, volta a reperire parte delle risorse necessarie per recuperare l'onere derivante dal debito concesso.

Se questa può essere una linea efficiente di difesa, non può non rimarcare anche la crescente attenzione da dedicare alla gestione di cassa sul piano dei pagamenti e delle riscossioni, con tutti i relativi risvolti, tra i quali la disciplina del patto di stabilità interno applicato agli enti locali dal 1999 ai sensi dell'articolo 28 della legge 448/98. Vedasi anche punto 18.35

12. IL PATTO DI STABILITÀ

La L.F./07, art. 1, commi 676 e seguenti, cambia radicalmente le regole imposte agli enti locali ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per il prossimo triennio. La modifica riguarda sia la modalità di determinazione dell'obiettivo, sia il saldo finanziario su cui applicare il miglioramento del saldo stesso, nonché gli enti soggetti (province e comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti).

E poi stata introdotta la regola, assolutamente nuova, secondo la quale, a decorrere dall'anno 2007, il bilancio di previsione deve essere approvato con valori tali da rispettare il Patto di stabilità (Art. 1.684 L.F./07).

Da una attenta lettura della norma si desume una sorta di "duplice binario": uno relativo alla determinazione, in valori assoluti, dell'obiettivo di miglioramento; l'altro relativo alla determinazione del saldo finanziario utile ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla norma.

12.1 IL CALCOLO DEGLI OBIETTIVI

Ai fini della determinazione dell'obiettivo viene individuato il saldo finanziario cui fare riferimento. In particolare è stabilito che lo stesso debba essere calcolato, esclusivamente in termini di cassa (competenza + residui), quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale (al netto delle riscossioni di crediti) e spese finali, correnti e in conto capitale (al netto delle concessioni di crediti). Tale saldo deve essere determinato per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Per determinare l'obiettivo, si deve procedere come di seguito specificato:

- calcolare la media triennale dei saldi di cassa ottenuti come sopra indicato;
- se la media dei saldi di cassa risulta negativa, applicare i coefficienti 0,330 per l'anno 2007; 0,205 per il 2008 e 0,155 per il 2009. Gli enti che registrano un saldo medio triennale positivo non applicano i coefficienti prima indicati;
- calcolare la media triennale, sempre in termini di cassa, della spesa corrente registrata nel triennio 2003 – 2005;
- applicare alla media della spesa corrente come sopra indicata i coefficienti 0,029 per l'anno 2007; 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009.

Una volta seguito il procedimento pocanzi descritto gli enti devono sommare, in valore assoluto, gli importi derivanti dall'applicazione dei coefficienti. Per gli enti che registrano un saldo medio triennale positivo, l'obiettivo è dato dal solo coefficiente applicato alla spesa corrente.

Per cercare di rendere sostenibile lo sforzo richiesto a ogni ente locale, è prevista una clausola di salvaguardia. Se l'obiettivo risultante dall'applicazione dei coefficienti supera l'8% della media delle spese finali (tit. I + tit. II) nel triennio 2003/2005, il Comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale.

L'intento della norma appare chiaro: da un lato rende tutti gli enti partecipi alla manovra sulla base di un parametro individuato in base alla spesa corrente; dall'altro richiede maggior impegno agli enti che, nel corso del triennio 2003-2005, hanno registrato un saldo negativo. Dall'analisi degli aggregati utilizzati ai fini del saldo per la determinazione dell'obiettivo di miglioramento, risultano penalizzati gli enti che, nel periodo considerato, hanno fatto maggior ricorso all'indebitamento.

Una volta determinata la manovra a carico di ciascun ente calcolata come sopra descritto, è necessario individuare il saldo utile ai fini del rispetto degli obiettivi.

Allo scopo, le entrate finali, utili ai fini della determinazione del saldo, per ognuno degli anni 2003, 2004, 2005, devono essere considerate al netto delle entrate per riscossione di crediti.

È inoltre specificato che, nel saldo finanziario, non sono considerate le entrate in conto capitale rimosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti.

Sono espressamente esclusi dal Patto di stabilità i trasferimenti regionali alle aziende di trasporto (Art. 1.1230 L. F. 07);

Le spese finali, utili ai fini della determinazione del saldo, per ognuno degli anni

2003, 2004, 2005, devono essere considerate al netto delle sole spese per concessione di crediti. Sono da escludere dal saldo anche le spese per gli uffici giudiziari autorizzati dal Ministero. Il saldo medio triennale così ottenuto deve essere migliorato dell'importo come sopra individuato (massa di manovra).

Il saldo di cui ai commi 681 e 683 deve essere calcolato sia in termini di cassa che in termini di competenza. Il saldo di competenza, da considerare ai fini del calcolo e del successivo rispetto del patto di stabilità interno, è determinato sommando sia gli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente sia per la parte in conto capitale. I due obiettivi ai fini del rispetto del patto di stabilità interno sono determinati da aggregati che, nel breve periodo, sono difficilmente governabili perché dipendenti da scelte operate negli esercizi precedenti.

Al fine di chiarire la complessa modalità di calcolo degli obiettivi, viene di seguito riportato un esempio pratico dei vari passaggi (Tabelle da 1 a 5).

12.2 IL NUOVO SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI DATI

La Finanziaria 2007 modifica radicalmente anche il sistema di monitoraggio previgente. Sparisce, a carico delle Ragionerie degli enti, l'obbligo di determinare obiettivi trimestrali coerenti con l'obiettivo annuale. Viene meno un adempimento che, nei fatti, ha dimostrato di avere una scarsa utilità pratica. Molto più interesse è dedicato, da un lato, alla verifica della corretta determinazione dell'obiettivo e, dall'altro, dal monitoraggio trimestrale. Il decreto che approverà il prospetto utile ai fini del monitoraggio, infatti, conterrà anche un modello in grado di verificare se l'ente ha ben operato ai fini della determinazione dell'obiettivo di miglioramento da applicare al saldo finanziario.

È previsto che tutti gli enti soggetti al patto di stabilità interno trasmettano a cadenza trimestrale al Ministero dell'Economia, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, sia le informazioni relative alla gestione di competenza, sia quella di cassa. Il prospetto da utilizzare al predetto fine e le relative modalità saranno stabilite con apposito decreto ministeriale. È stabilito fin d'ora che tutti gli enti utilizzino il sistema web appositamente previsto nel sito, già individuato dalla norma, www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.

Ai fini della verifica degli adempimenti connessi al rispetto del patto di stabilità interno, viene meno la funzione sino ad oggi attribuita all'organo di revisione relativamente agli obiettivi trimestrali. Pertanto il collegio dei revisori non ha più l'obbligo di verificarne il rispetto trimestrale. In riferimento all'obiettivo annuale, la norma stabilisce che la certificazione in merito al rispetto o meno del patto di stabilità interno, da spedire al Ministero perentoriamente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale (Sindaco o Presidente) e dal responsabile del servizio finanziario, sempre secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto sopra citato.

L'art. 1.701 L.F./07, ultima versione, ha tuttavia riportato in vita la trasmissione dei dati trimestrali per i soli comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; mentre il comma 685 prevede la trasmissione per i comuni con popolazione supe-

riore ai 5.000 abitanti . Inoltre, con il comma 1.701, è prevista la comunicazione del mancato rispetto del Patto da parte del Collegio dei revisori, nonché la comunicazione all'ANCI con modalità diverse da quelle previste dal comma 690 L.F./07, creando in tal modo molta confusione.

12.3 COME CAMBIANO LE SANZIONI. SISTEMA PREMIANTE NEL 2008

Invece della limitazione di alcuni aggregati di spesa (personale, spese finanziate con indebitamento, acquisto beni, prestazioni di servizi e utilizzo di beni di terzi) è previsto il cosiddetto “automatismo tributario”.

Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento gli enti devono adottare, previa diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno da comunicare al Ministero dell'economia con le modalità definite dallo decreto relativo al monitoraggio. Se, entro la data sopra indicata, gli enti non adottano le necessarie misure correttive il Sindaco o il Presidente della Provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano i provvedimenti entro il 30 giugno, sempre da comunicare al competente Ministero.

Decorso inutilmente anche quest'ultimo termine le misure correttive non possono più avere ad oggetto l'addizionale IRPEF per i Comuni e l'imposta provinciale di trascrizione per le province. È previsto, infatti, che per i due tributi sopra indicati, scatti in automatico l'incremento delle aliquote.

Nei comuni interessati, con riferimento all'anno di imposta in corso, l'aliquota vigente relativa all'addizionale IRPEF è maggiorata dello 0,3%. La norma non prevede esplicitamente il caso in cui il Comune che non ha rispettato il patto di stabilità interno non abbia mai esercitato la facoltà di applicazione dell'addizionale. Si deve ritenere infatti che la stessa si renda applicabile sia che l'ente abbia esercitato tale facoltà, sia che non se ne sia avvalso, ovvero abbia già applicato l'aliquota massima.

Per le Province interessate l'automatismo tributario si applica all'imposta provinciale di trascrizione, operando sulla stessa una maggiorazione pari al 5% sulla tariffa vigente nelle province stesse.

Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti, nonché quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

L'art. 561 della L. F. 07 ribadisce il divieto di assunzione del personale a comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità 2006, mentre non ci sono più vincoli diretti, ma solo principi, per gli anni successivi (Art. 1.557 L.F./07). Per i medesimi comuni vengono meno le sanzioni riguardanti l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di prestiti (Art. 1.701 L.F./07) Per gli enti non soggetti al Patto di stabilità restano i vincoli previsti dalla legislazione vigente (Art. 1.562 L.F./07), con

alcune varianti. È stabilito che l'incremento del gettito compartecipato derivante dalla dinamica IRPEF sarà effettuato nel 2008 solo a favore dei comuni che hanno rispettato il Patto di stabilità 2006 (Art. 1.702 L.F./07).

12.4 IL CASO DEI COMUNI COMMISSARIATI E DEI NUOVI COMUNI

L'art. 1, comma 149, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) dispone che gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del Patto di stabilità dell'anno in cui è disponibile la base annua del calcolo su cui applicare dette regole.

La V Commissione della Camera dei deputati, con atto n. 7-00741 del 24 gennaio 2006, ha preso in considerazione la situazione dei comuni che siano stati commissariati, osservando che gli stessi hanno avuto, negli anni di commissariamento, una spesa ridotta alla sola inderogabile gestione ordinaria e che quindi, prendendo a base del calcolo dell'obiettivo tale spesa, subirebbero un'ingiusta penalizzazione. Per questo motivo la detta Commissione parlamentare ha impegnato il Governo a disporre, in sede attuativa delle disposizioni richiamate, che ai comuni che siano stati commissariati negli anni assunti a riferimento ai fini della determinazione del limite delle spese effettuabili nell'anno 2006, si applichi il regime previsto per gli enti locali di nuova istituzione in quanto la cessazione dello stato di commissariamento determina, di fatto, una discontinuità di rilevanza tale da costituire una condizione del tutto assimilabile alla istituzione ex novo.

La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 8 del 17 febbraio 2006 (punto G 2.2), recependo le indicazioni della anzidetta Commissione, ha equiparato, ai soli effetti del Patto di stabilità, gli enti locali commissariati a quelli di nuova istituzione. Questa equiparazione è stata ribadita dal suddetto Ministero in risposta ad un quesito avanzato da un comune lombardo.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, interpellata sullo stesso argomento ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, con Deliberazione n. 16 del 12 ottobre 2006, ha espresso parere opposto alle posizioni assunte dalla V Commissione della Camera e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze appena sopra enunciate. Avverso le tesi parlamentari e ministeriali la Corte dei Conti ha obiettato che l'assimilazione tout court degli Enti commissariati con gli Enti di nuova istituzione, oltre ad essere ingiustificata, nel silenzio della legge, crea nei Comuni interessati la falsa condizione di essere totalmente esonerati dal Patto, e li espone al rischio delle sanzioni previste dalla norma, creando a livello di sistema, una potenziale inosservanza degli obiettivi di stabilità interna.

Sul punto è intervenuta la L. F. 07, che ha sancito l'esclusione per gli anni 2006 e 2007 dall'obbligo del rispetto del Patto di stabilità gli enti commissariati rispettivamente nel 2004 e nel 2005 (Art. 1.689).

Per il futuro gli enti commissariati sono soggetti alle regole del Patto di stabilità dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

Poi i Comuni istituiti nel periodo 2003 – 2005 e nell'anno 2006 vedasi art. 1.687 L.F./07.

ESEMPIO NUMERICO DI CALCOLO DEGLI OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PATTO DI STABILITÀ PER GLI ANNI 2007-2008-2009 DI UN COMUNE DI 8.000 ABITANTI

TABELLA 1 - DETERMINAZIONE DEL SALDO FINANZIARIO IN TERMINI DI CASSA (COMPETENZA + RESIDUI) E APPLICAZIONE COEFFICIENTI CORRETTIVI

CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO	2003	2004	2005
Entrate finali			
Entrate tributarie (tit. 1)	2.414.056,91	2.444.578,44	2.455.507,82
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit. 2)	713.620,61	537.403,00	634.068,24
Entrate extratributarie (Tit. 3)	1.856.445,72	1.254.306,60	1.127.014,18
Alienazione beni, trasfer. capitali, riscoss. crediti (Tit. 4)	742.683,26	572.566,82	614.654,59
a detrarre:			
Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (Tit. 4 cat. 6)	-3.098,74	-12.394,96	-6.197,48
Totale Entrate Finali	5.723.707,76	4.796.459,90	4.825.047,35
Spese finali			
Spese correnti (Tit. 1)	3.456.562,75	3.851.036,04	3.958.507,88
Spese in conto capitale (Tit. 2)	1.870.185,00	1.790.710,66	1.528.375,17
a detrarre:			
spese derivanti dalla conc. di crediti (Tit. 2 interv. 10)	0	0	0
Totale Spese Finali	5.326.747,75	5.641.746,70	5.486.883,05
SALDO FINANZIARIO	396.960,01	-845.286,80	-661.835,70
media triennale		-370.054,16	
se la media è negativa: applicazione correttivi			
	2007	2008	2009
coefficienti	0,33	0,205	0,155
importo correttivo	122.117,87	75.861,10	57.358,40

TABELLA 2 - DETERMINAZIONE SPESA CORRENTE MEDIA E APPLICAZIONE COEFFICIENTI CORRETTIVI. VALORI DI CASSA

	2003	2004	2005
Spese correnti (Tit. 1)	3.456.562,75	3.851.036,04	3.958.507,88
media triennale		3.755.368,89	
applicazione correttivi			
	2007	2008	2009
coefficienti	0,029	0,017	0,013
importo correttivo	108.905,70	63.841,27	48.819,80

TABELLA 3 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA MANOVRA CORRETTIVA VALORI DI CASSA

	2007	2008	2009
importo coefficiente - Tabella 1			
se la media triennale 2003-2005 è positiva			
se la media triennale 2003-2005 è negativa	122.117,87	75.861,10	57.358,40
importo coefficiente - Tabella 2	108.905,70	63.841,27	48.819,80
Importo manovra	231.023,57	139.702,37	106.178,20
incidenza percentuale	4,34%	2,48%	1,94%
superiore all'8%	no	no	no

TABELLA 4 - DETERMINAZIONE DEI SALDI FINANZIARI UTILI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ IN TERMINI DI COMPETENZA

		2003	2004	2005
Entrate tributarie (Tit. 1)	accertamenti	2.610.000,00	2.680.000,00	2.650.000,00
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit. 2)	accertamenti	890.000,00	560.000,00	780.000,00
Entrate extratributarie (Tit. 3)	accertamenti	2.100.000,00	1.540.000,00	1.950.000,00
Alienazione beni, trasfer. capitali, riscoss. crediti (Tit. 4)	accertamenti	742.683,26	572.560,82	614.654,59
A detrarre:				
Dismissioni patrimoniali per rimborso di prestiti	accertamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (tit. 4 cat. 6)		-3.098,74	-12.394,96	-6.197,48
Saldo Entrate		6.339.584,52	5.340.165,86	5.988.457,11
Spese correnti (Tit. 1)	impegni	4.500.000,00	4.900.000,00	5.100.000,00
Spese in conto capitale (Tit. 2)	impegni	1.870.185,00	1.790.710,66	1.528.375,17
A detrarre:				
spese derivanti dalla conc. di crediti (tit. 2 interv. 10)	impegni	0,00	0,0	0,00
Saldo Spese		6.370.185,00	6.690.710,66	6.628.375,17
Saldo finanziario (Saldo entrate - Saldo spese)		30.600,48	-1.350.544,14	-639.918,06
Media Triennale			-653.287,24	
Valori monetari minimi per il rispetto del patto di stabilità (Obiettivo Programmatico)		2007	2008	2009
		-422.263,67	-513.584,87	-547.109,05

TABELLA 5 - DETERMINAZIONE DEI SALDI FINANZIARI UTILI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ IN TERMINI DI CASSA

		2003	2004	2005
Entrate finali				
entrate tributarie (Tit. 1)		2.414.056,91	2.444.578,44	2.455.507,82
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit. 2)		713.620,61	537.403,00	634.068,24
Entrate extratributarie (Tit. 3)		1.856.445,72	1.254.306,60	1.127.014,18
Alienazione beni, trasfer. capitali, riscoss. crediti (Tit. 4)		742.683,26	572.566,82	614.654,59
a detrarre:				
Dismissioni patrimoniali per rimborso prestiti (Tit. IV cat. 1)		0,00	0,00	0,00
entrate derivanti dalla riscossione di crediti (Tit. 4 cat. 6)		-3.098,74	-12.394,96	-6.197,48
Totale Entrate Finali		5.723.707,76	4.796.459,90	4.825.047,35
Spese finali				
Spese correnti (Tit. 1)		3.456.562,75	3.851.036,04	3.958.507,88
Spese in conto capitale (Tit. 2)		1.870.185,00	1.790.710,66	1.528.375,17
a detrarre:				
Spese derivanti dalla concessione di crediti (tit. 2 interv. 10)		0	0	0
Totale Spese Finali		5.326.747,75	5.641.746,70	5.486.883,05
SALDO FINANZIARIO		396.960,01	-845.286,80	-661.835,70
Media Triennale			-370.054,16	
Valori monetari minimi per il rispetto del patto di stabilità (Obiettivo Programmatico)		2007	2008	2009
		-139.030,59	-230.351,79	-263.875,97

13. I PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ

Il DM 10.01.2003, n. 217 (G.U. n. 188/03) fissa i nuovi parametri di accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001/2003.

Gli enti che presentano la maggioranza dei parametri fuori regola sono considerati strutturalmente deficitari *ex art.* 242 T.U. e sono soggetti ai controlli previsti dall'art. 243 T.U., come segue:

- dotazioni organiche e assunzioni di personale;
- copertura dei costi con i proventi tariffari nella misura minima del 36% per i servizi a domanda individuale; a tal fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare;
- copertura del costo del servizio acquedotto nella misura minima dell'80%;
- copertura dei costi del servizio smaltimento rifiuti almeno nella misura prevista dalla legge (70%).

L'art. 1.714 L.F./07 ha modificato l'art. 242.2 T.U. 267/00 disponendo che fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti nel triennio precedente. Vedasi: art. 61.1 D.lgs 507/03 e Circolare MF1 20.02.2002, n. 3.

Con DPR n. 420/99 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti locali.

14. L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Dopo le innovazioni introdotte dall'art. 5 del D.L. n. 143/03, convertito nella legge 212/03, all'art. 24 della legge 289/02, è intervenuta la legge 350/03 (Art. 3, commi da 166 a 172).

Successivamente l'art. 1.4 del D.L. 168/04, convertito nella legge 191/04, ha nuovamente disciplinato la materia. Per effetto di tale ultima norma, anche i comuni, con esclusione di quelli con popolazione fino a 1.000 abitanti e di quelli montani con popolazione fino a 5.000 abitanti, possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione di tale obbligo è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui sopra, come detto, non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47

e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni anzidette.

Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, del citato art. 1 del Decreto n. 168 richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto sopra detto. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione.

Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

Il comma 166 della legge 350/03 ha abrogato il comma 6 dell'art. 27 della L. 488/99 il quale disponeva che i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali potevano essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni e a determinate condizioni. L'abrogazione del comma in commento assume particolare rilevanza se vista in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 921 del 19/02/03. In tale pronuncia, infatti, la sezione V considerava abrogato l'art. 44 della L. 724/94 relativo al rinnovo dei contratti, proprio in considerazione dell'eccezionalità del comma 6 dell'art. 27 della L. 488/99 che consentiva alle sole amministrazioni statali il rinnovo, a determinate condizioni, dei contratti in precedenza stipulati. Ora, il venir meno della norma speciale, fa cadere nel vuoto le argomentazioni del Consiglio di Stato circa l'abrogazione implicita del citato articolo 44.

Va segnalato che l'art. 15 del D.L. n. 269/03, convertito nella legge 326/03, ha soppresso i commi 1 e 2 dell'art. 24 della citata legge 289/02, così che viene abolita la riduzione a 50.000 euro della soglia per le procedure di acquisto aperte o ristrette.

Con sentenza n. 417/05 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità, tra gli altri, del comma 11 del D.L. 164/04, convertito nella legge 191/04, che disponeva, per le province e per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, la riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi per un ammontare non superiore al 90% della spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003.

Sull'argomento vedasi anche:

- l'art. 153.7 del T.U. che prevede l'adozione di regolamento per le spese d'ufficio di non rilevante ammontare (servizi di economato);
- il DPR n. 384/01 sugli acquisti in economia, che può essere recepito dagli Enti locali con apposito regolamento. Vedasi ora anche art. 121 D.lgs 163/06;
- la L.F./06, commi 158,159 e 160, prevede la formazione di aggregazioni di enti locali ai fini della valutazione delle convenzioni CONSIP, alle quali gli enti stessi possono aderire oppure procedere agli acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri delle convenzioni stesse. Gli Enti locali possono anche avvalersi della

consulenza della CONSIP. L'art. 1, commi 455, 456 e 457, L.F./07 prevede che le regioni possano costituire centrali di acquisto anche in favore degli enti locali. L'art. 1.701 L.F./07 ha soppresso il limite di spesa per gli enti che non hanno il rispettato il Patto di stabilità 2006.

15. INDEBITAMENTO

L'art. 41 legge n. 448/01 prevede, al comma 1, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze "coordini l'accesso al mercato dei capitali da parte degli Enti Locali, allo scopo di contenere il costo dell'indebitamento e monitorare l'andamento delle "finanze pubbliche". (Vedasi ora anche art. 1.737 L.F./07).

Riguardo agli strumenti per accedere al mercato, il comma 2 prevede che gli Enti possano emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui bancari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo ammortamento del debito, o previa conclusione di contratti a termine del tipo *swap*, per l'ammortamento del debito. L'art. 1.70 della legge 311/04 ha soppresso la possibilità di contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza del prestito.

È inoltre prevista la possibilità della conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996.

Infatti il comma 2 dell'art. 41 della Legge 448/01 introduce sostanziali novità in merito alla possibilità di convertire i mutui contratti successivamente al 31.12.1996, mediante l'emissioni di prestiti obbligazionari o mutui, qualora l'operazione consenta una riduzione delle passività a carico degli enti.

La norma in oggetto, invero, non è un'assoluta novità nel campo degli enti locali: già l'art. 49, comma 15, della legge 449/1997 prevede l'estinzione anticipata con il sistema bancario. Tale norma recita che "... gli enti locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005 all'estinzione anticipata di passività onerose derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche mediante la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25% del residuo debito alla fine dell'anno precedente attestato dall'istituto mutuante, maggiorato dell'indennizzo eventualmente previsto a tale titolo nei contratti in precedenza sottoscritti".

"Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Gli enti locali possono altresì procedere all'estinzione anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale, compresi gli oneri di urbanizzazione".

La Finanziaria del 1998 e la relativa circolare esplicativa (Circolare del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 26549 del 02 settembre 1998) esprimono in modo dettagliato le condizioni necessarie per la buona riuscita dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui..

• **Ambito soggettivo (soggetti mutuatari):** i destinatari della norma sono gli enti locali, quindi comuni, province, comunità montane, consorzi fra enti locali che svolgono funzioni istituzionali, città metropolitane, unioni di comuni.

• **Ambito soggettivo (soggetti mutuanti):** la norma si riferisce alla stessa categoria di soggetti (**esclusivamente banche**) con la quale sono stati stipulati i mutui originari, oggetto di estinzione anticipata. È importante sottolineare come la norma non sia applicabile ai mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, per la quale il rimborso anticipato è regolato da norme speciali. L'art. 1.699, ha soppresso i Piani finanziari il cui rispetto consentiva il rimborso anticipato senza penalizzazioni.

• **Ambito oggettivo:** i mutui interessati sono quelli in essere alla data del 31 dicembre 1996, ovvero quelli in essere giuridicamente a tale data. Non è necessario in nessun caso che l'ammortamento sia iniziato; il debito residuo può quindi essere costituito dall'integrale ammontare della posizione debitoria. Non si possono estinguere i mutui con onere di ammortamento a totale carico dello Stato o di altri enti in quanto non costituiscono "passività onerose" degli enti locali. Per i mutui parzialmente assistiti da contribuzione l'ente locale deve verificare l'impegno del concedente il contributo a conservare la contribuzione originaria, in quanto il venire meno della contribuzione esterna potrebbe ridurre o annullare i benefici scaturenti dalla estinzione anticipata.

• **Importo:** con la Finanziaria 2002 non esiste più il limite del 25% (ovviamente per i mutui contratti successivamente al 31.12.1996), consentendo la conversione di tutti i mutui in ammortamento, purché l'operazione comporti una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti.

• **Risorse utilizzabili al fine dell'estinzione**

MUTUI DA DESTINARE AL PAGAMENTO DEL CAPITALE RIDOTTO: i mutui possono essere contratti per un importo non superiore al residuo debito alla fine dell'anno precedente, attestato dall'Istituto mutuante, eventualmente maggiorato dell'indennizzo contrattualmente previsto. Come detto, la nuova norma supera il limite previsto nell'art. 49 della L. 449/97 e della Circolare esplicativa.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE E PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE ovviamente queste entrate, eventualmente anche insieme ad altre, possono costituire una quota dell'avanzo di amministrazione che l'amministrazione comunale può utilizzare al fine dell'estinzione anticipata di mutui.

Fino al pagamento anticipato vale il piano di ammortamento già concordato, poiché non esistono disposizioni che prevedano ipotesi diverse o contrarie.

• **Prestiti obbligazionari:** è la novità più rilevante. È ammesso esplicitamente l'utilizzo dei prestiti obbligazionari, sempre a condizione che l'operazione comporti una riduzione del valore finanziario delle passività complessive, al netto però del vantaggio fiscale di cui gli enti locali beneficiano sulla ritenuta degli interessi ex art. 2 D.lgs 239/96, così come modificato dalla L. 342/2000 (vedasi comma 163 L.F./06).

La Circolare del 1998 dà un'interpretazione innovativa e vantaggiosa per gli enti in merito alla possibilità di effettuare l'operazione: è specificato infatti che l'eser-

cizio della facoltà è “un diritto potestativo” in capo agli enti locali. La banca non ha potere contrattuale. Tale impostazione, peraltro, non è stata condivisa dall’ABI che ha espresso l’infondatezza di detto diritto attraverso un’apposita Circolare (2 novembre 1998).

Un’ultima importante precisazione è stata poi introdotta relativamente al concetto di “estinzione anticipata”: con tale locuzione si intende non solo l’azzeramento di un mutuo esistente bensì anche la riduzione dello stesso.

L’opportunità concessa agli enti locali si basa sul criterio della convenienza economica delle operazioni, sfruttando migliori condizioni di mercato per l’accessione di nuovi mutui, mantenendo comunque l’eventuale contributo erariale concesso.

L’obiettivo è evidentemente quello di ridurre il valore finanziario delle passività, ovvero di attuare politiche attive di gestione del debito. In tal caso, però, gli enti che sfrutteranno la norma, dovranno prestare molta attenzione alla dimostrazione della convenienza economico-finanziaria del rifinanziamento, espressa in termini di costo effettivo del debito.

Circa il vincolo di destinazione, sancito anche dalla recente riforma costituzionale, in base al quale gli enti locali possono indebitarsi per finanziare solo le spese in conto capitale, va detto che nella sostanza l’ente locale non assume l’onere di un indebitamento, in quanto il capitale riveniente dal nuovo mutuo viene utilizzato per estinguerne uno precedente.

Il comma 164 della L.F./06 modifica il regime dell’imposta sostitutiva (12,50 %) dovuta sugli interessi maturati sui prestiti obbligazionari. Anziché la retrocessione agli enti emittenti da parte dello Stato del 50% dei suddetti interessi incassati da qualsiasi soggetto (lordisti e nettisti), è previsto il versamento diretto ai suddetti enti dell’intera imposta maturata sugli interessi dei titoli sottoscritti dai soli soggetti nettasti.

Va infine notato che con D.M. 20.06.2003 (G.U. n. 144/03) è stata autorizzata la Cassa Depositi e prestiti a rinegoziare i mutui concessi agli Enti locali alle seguenti condizioni:

- interesse dei mutui in essere pari o superiore al 6%;
- durata residua di ammortamento pari o superiore a 10 anni;
- residuo debito da ammortizzare superiore a 100.000 euro per ogni posizione.

Lo schema di deliberazione predisposto dalla Cassa DD.PP. richiede anche l’impegno a non utilizzare le risorse rivenienti dalla rinegoziazione alla copertura di spese correnti. La domanda andava presentata entro il 30.09.2003. L’ANCI ha richiesto la modifica delle condizioni, che hanno escluso dall’operazione i piccoli comuni e la riapertura dei termini.

La Cassa DDPP ha recentemente proposto altre forme di rinegoziazione dei mutui da essa concessi.

La legge finanziaria 2005, relativamente all’indebitamento, ha dettato le seguenti nuove regole, come di seguito modificate:

- a) LE OPERAZIONI DI AMMORTAMENTO del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni con strumenti derivanti devono essere trasmesse, prima della sottoscrizione, al MEF. L’Ente deve conservare per 5 anni i dati

- delle operazioni suddette. L'organo di revisione vigila su tali adempimenti (Art. 1.737 e 738 L.F./07);
- b) **LIMITI ALL'INDEBITAMENTO.** Il limite del 25% degli interessi rispetto alle entrate correnti previsto dall'art. 204 del T.U. viene ridotto al 12%. L'art. 1.698 della L.F./07 ha portato tale limite al 15%. Gli Enti che hanno superato il limite del 15% devono gradualmente rientrare, come segue: 20% entro la fine del 2008 e 15% entro la fine del 2010.
 - c) **APERTURE DI CREDITO.** Viene prevista, modificando vari articoli del T.U., una nuova forma di indebitamento che consentirà di avvicinare le fasi delle erogazioni con quelle degli utilizzi, con benefici sul costo degli interessi passivi (comma 68 della legge 311/04).
 - d) **BOC IN POOL.** È consentita l'emissione di prestiti obbligazionari congiuntamente da più Enti locali. Nel caso di rimborso del capitale in unica soluzione alla fine del prestito, non è più obbligatorio il deposito del fondo presso il tesoriere (commi 68 e 69 della legge 311/04).
 - e) **RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI.** Gli Enti locali sono obbligati a convertire in prestiti obbligazionari o a rinegoziare i mutui con oneri a carico (parziale o totale) dello Stato. L'operazione è sottoposta a due condizioni: che sia consentito dalle clausole contrattuali e che sia conveniente (commi dal 71 a 74 della legge 311/04).
 - f) **DERIVATI.** Gli Enti locali possono ricorrere a tali operazioni solo se le stesse producono riduzioni finale del debito e riduzione alla esposizione ai rischi di mercato (Art. 1.736 L.F./07). Vedasi anche punto 10 e art. 1.907 e 908 L.F./07).

16. LE UNIONE DI COMUNI

L'Unione di comuni è la forma di collaborazione più avanzata per la gestione associata dei servizi e delle funzioni dei piccoli comuni. A differenza di quanto originariamente disposto dall'art. 26 della legge 142/90, ora, con l'art. 32 TU, questa forma associativa non è più preordinata alla fusione dei Comuni.

Essa è anzi molto flessibile nel senso che un Comune o più comuni possono entrare a farne parte anche dopo la sua costituzione, così come uno o più comuni che ne fanno parte possono decidere di uscirne.

Ampia è l'autonomia statutaria e regolamentare delle Unioni di comuni. Il citato art. 32 del TU si limita a disporre che:

- il Presidente sia scelto tra i Sindaci dei comuni aderenti;
- gli altri Organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli, garantendo la rappresentanza delle minoranze;
- il numero dei componenti degli Organi non sia superiore al limite previsto per i Comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva dell'Unione.

Circa le indennità agli amministratori, l'art. 82.1 del TU prevede l'erogazione della stessa ai componenti degli Organi esecutivi (Presidenti ed Assessori), ma non al Presidente del Consiglio dell'Unione. L'indennità spettante al Presidente ed agli

Assessori dell'Unione è equiparata a quella prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione, con il vincolo secondo il quale la spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli Assessori dell'Unione non può superare quella determinata per gli Assessori del Comune di riferimento (Art. 7 DM 4/4/2000, n.119).

Le indennità di funzione attribuite dal Comune e dall'Unione non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità, ovvero per la percezione del 50% di ciascuna (art. 82.5, TU).

Ai componenti dei Consigli dell'Unione, se previsto dallo Statuto, è attribuito un gettone di presenza nella misura prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione.

L'Organo di revisione dell'Unione è formato da un solo componente (Art. 234.3, TU). Al regime della Tesoreria unica sono soggette le Unioni avente popolazione pari o superiore ai 10.000 abitanti (DPCM 28/10/99).

La formazione delle Unioni è incentivata da contributi regionali (Art. 33, TU) e statali.

I contributi statali sono quantificati annualmente con la legge finanziaria (Vedasi, per l'anno 2004, l'art. 3.27 della legge 350/03).

La ripartizione dei fondi avviene sulla base di tre parametri:

- numero di comuni aderenti;
- numero di servizi esercitati in forma associata e relativa spesa;
- popolazione dell'Unione.

La spesa sostenuta viene certificata su apposito modello ministeriale.

L'art. 1 *quater*, comma 8, del D.L. n. 50/03, convertito nella legge n. 116/03, ha stabilito che qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto dei contributi statali sono applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

Con DM 23.12.03 è stato approvato il criterio di riparto dei fondi destinati alle spese per servizi di sicurezza previsti dall'art. 31.7 della legge 289/02.

17. IL CONDONO EDILIZIO

È previsto il pagamento dell'oblazione e degli oneri concessori al momento della presentazione della domanda di condono (originariamente entro il 31.03.2004).

La regione può aumentare gli oneri concessori previsti dalla legge fino al 100%.

Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimo diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le stesse fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23

dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.

Al fine di incrementare la definizione delle domande di sanatorie presentate, il cinquanta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato.

Per consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione, di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titolo abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione.

L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.

Conclusivamente si può affermare che sono molto incerti gli introiti dei Comuni, così come i costi che i Comuni devono sostenere per il collegamento ai servizi essenziali degli edifici sanati.

Vedasi art. 32 D.L. n. 269/03 convertito nella legge 326/03.

L'art. 2.41 della legge 350/03 ha stabilito che per gli immobili oggetto di condono edilizio è dovuta l'ICI per un importo pari a due euro, salvo conguaglio, per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata. L'imposta è dovuta a decorrere dal primo gennaio 2003 ed è versata secondo i termini ordinari di pagamento dell'imposta.

L'art. 2.70 della medesima legge 350/03 ha abrogato i commi 6, 9, 11 e 24 del citato art. 32 riguardanti i fondi per la riqualificazione urbanistica.

L'art. 5 del D.L. 168/04, convertito nella legge 191/04, ha previsto l'emanazione di leggi regionali e spostato i termini di presentazione delle domande, che devono essere presentate tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004. l'articolo 11 del D.L. 273/, convertito nella legge 51/06, ha prorogato al 30 aprile 2006 il termine per l'integrazione documentale.

18. DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME DIVERSE UTILI ALLA STESURA DEI BILANCI 2007/2009

18.1 Imposta pubblicità e diritti affissione. Imposta sulle insegne

A decorrere dall'1.1.2000 l'imposta di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni possono essere aumentati fino al 50% per le superfici superiori al metro

quadrato. Le frazioni di metro si arrotondano a mezzo metro quadrato. Si ricorda che per effetto dell'art. 11, comma 10, della legge 449/97, le tariffe in questione possono essere aumentate, in via generale, fino al 20% delle tariffe base ex D. Lgs. 507/93. Vedasi anche art. 30.17 legge 488/99. Si fa presente che gli aumenti disposti con il D.P.C.M. 16.02.01, pubblicato sulla G.U. n. 89 del 17.04.01, hanno decorrenza dal 2002 (Ordinanza Consiglio di Stato (5206/01).

L'art. 10 della legge 448/01 stabilisce, in deroga alla L. 212/2000, che le delibere per la determinazione delle tariffe dell'imposta in oggetto possono essere assunte entro il 31 marzo e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno (norma questa da ritenersi abrogata per effetto dell'art. 1.169 della L.F./07).

Contrariamente a quanto stabilito dalla previgente normativa, in caso di mancata adozione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. L'art. 1.169 della L.F./07 prevede però tale proroga per tutti i tributi. Vedasi anche punto 1.

Il minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta prevista per le insegne che contraddistinguono le sedi degli esercenti attività commerciali e di produzione di beni e servizi nel limite complessivo dei 5 metri quadrati è totalmente compensato dallo Stato sulla base di certificazioni da presentare secondo le modalità previste in apposito decreto ministeriale (vedasi punto 18.44). Tali trasferimenti non sono soggetti a riduzione per effetto di altre norme contenute nella Finanziaria.

Con il comma 5, dell'art. 10 della legge 448/01, sono eliminate le norme contenute nel D.Lgs 446/97 circa le disposizioni generali per l'affidamento e lo svolgimento dei servizi di riscossione dei tributi locali.

La norma in esame ha inoltre stabilito:

- la possibilità di sostituire l'imposta di pubblicità con un canone dotato di limite di gettito non superiore al 125% di quello raggiunto nell'anno precedente l'istituzione del canone stesso;
- la possibilità di rinegoziazione dei contratti in essere con concessionari e di estensione degli stessi ad altre entrate;
- la possibilità di suddividere il territorio comunale, limitatamente alle affissioni di carattere comunale, in due categorie applicando alla categoria speciale una maggiorazione sino al 150% della tariffa normale. La superficie della categoria speciale non può superare il 35% del centro abitato. In ogni caso, la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

Va richiamata la norma interpretativa (art. 2bis.5 D.L. 13/02, convertito nella legge 75/02) secondo la quale per le insegne di superficie complessiva superiore ai 5 mq, l'imposta era dovuta per intero. L'art. 1.311 della L.F./07 stabilisce invece che per dette insegne l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente a 5 mq e ciò senza compensazione della minore entrata con trasferimenti erariali.

Nel caso di pluralità di insegne, l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie fino a 5mq (art. 2 bis 6 D.L. 13/02, convertito nella legge 75/02). Circa la definizione di insegne di esenzione vedasi Circolare MEF 08.02.01, n. 1. Il comma 128

L.F./06, in sede interpretativa, dispone che la pubblicità rivolta all'interno degli impianti con capacità inferiore ai 3.000 posti per manifestazioni sportive dilettantistiche è esente da imposta.

L'art. 1.157 L.F. 2007 prevede che gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti abusivi sono a carico dei soggetti ordinanti.

Per il contrasto alle affissioni abusive vedasi art. 1.176, 177 e 178 L.F./07.

18.2 Tariffe servizio idrico integrato. Tutela delle risorse idriche

La deliberazione CIPE 4.4.01, n. 52 (in G.U. n. 165/01), emanata ai sensi dell'art. 31, comma 29, della legge 448/98, ha previsto le nuove modalità di calcolo delle tariffe dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione con decorrenza dal 1° luglio 2001.

Vedasi anche D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque...", come modificato dal D.lgs 258/00.

Con la delibera CIPE 21/12/01 n. 120 (GU n. 86/02) è pianificata l'eliminazione del minimo impegnato a partire dal 2001 con abbattimenti non inferiore a 30 metri cubi.

Per gli aumenti tariffari decorrenti dal 1° luglio 2002 vedasi Delibere CIPE 131/02 in G.U. n. 79/03, come modificata dalla delibera CIPE 14.03.03, n. 11.

Per la gestione e la riscossione dei proventi idrici vedasi anche DPCM 04.03.96 in G.U. n. 62/96 e DPCM 29.04.99 in G.U. n. 126/99.

L'art. 4.237 della L. 350/03 ha stanziato 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la tutela delle acque dall'inquinamento e per il risparmio idrico. Per il riutilizzo delle acque reflue vedasi DM 12.06.2003, n. 185 (G.U. 169/03). Agevolazioni per le attività di allevamento del bestiame sono previste dall'art. 9 del D.L. n. 66/89, convertito nella legge 144/09.

Per le concessioni del servizio vedasi n. 31 e n. 32. Per la riscossione della tariffa vedasi art. 2.10 D.L. 262/06, convertito nella legge 286/06.

18.3 Cessione ai comuni di aree e opere di urbanizzazione

L'art. 50 del collegato fiscale 2000 stabilisce che non sono rilevanti agli effetti dell'IVA le operazioni in argomento (Art. 51 legge 342/00).

18.4 Versamento ritenute, compensazioni e sanzioni

L'art. 34.3 della legge 388/00 ha creato difficoltà interpretative protrattesi nel tempo. La Circolare del Ministero delle Finanze n. 20 del 05.03.01 fa finalmente piena luce sull'argomento, come segue:

- le ritenute da versare possono essere compensate con crediti comunali tramite modello F24 fino alla concorrenza del credito.

È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, ritenuto risultante dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50.000 per ciascun periodo d'imposta (comma 414 della legge 311/04).

18.5 Compenso ai concessionari per riscossioni tramite avvisi bonari

Il compenso per le riscossioni in argomento è fissato nella misura del 60% di quello determinato per le riscossioni tramite cartella di pagamento (D.M. 8.6.01 in G.U. n. 179/01).

Va rilevato che il Titolo II del D.L. 203/05, convertito nella legge 248/05, ha riformato il sistema della riscossione istituendo la “Riscossione Spa”.

Per l’attività di riscossione a mezzo ruolo esercitata con esclusivo riferimento alla riscossione spontanea il compenso vigente è maggiorato del 25% (Art. 2.2 D.L. 262/06, convertito nella legge 286/06).

18.6 Rimborsi spese relative a procedure esecutive

Con il D.M. 21.11.00 sono state fissate le misure dei rimborsi spese al concessionario per le procedure esecutive.

18.7 Sfratti e regolarità fiscali

La Corte Costituzionale (Sentenza n° 333/01) ha dichiarato illegittimo l’art. 7 della legge 431/98, che disponeva l’obbligo per il proprietario che aveva iniziato procedura di sfratto di dimostrare che il contratto fosse stato registrato e che l’immobile fosse stato denunciato ai fini dell’ICI e delle altre imposte immobiliari.

18.8 Atti dello stato civile

Sono esentati dal pagamento del contributo giudiziario unificato le rettifiche degli atti di stato civile (Art. 33.7 legge 388/00). I diritti di stato civile sono stati soppressi, con decorrenza 31.03.01, con l’art. 110 del DPR 696/00.

18.9 Compartecipazione Irpef (Ire)

L’art. 25.5 legge 448/01, sostituendo la precedente normativa, disciplina la compartecipazione comunale all’IRPEF come segue:

- la compartecipazione è prevista, per gli anni 2002 e 2003, nella misura del 4,5% del riscosso in competenza affluito al bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario precedente. Per il 2002, il gettito è ripartito sulla base di dati statistici forniti dal Ministero dell’Economia entro il 30 giugno 2002. Ai fini del riparto del gettito per l’anno 2003, il Ministero dell’Economia comunica i dati previsionali del gettito entro il 31 luglio 2002 ed è comunicato ai comuni entro il 30 ottobre da parte del Ministero dell’Interno. Il gettito, nel corso del 2003, sarà erogato dal Ministero dell’Interno in quattro rate di uguale importo: le prime due, sulla base dei dati previsionali, le restanti sulla base dei dati di consuntivo relativi all’esercizio 2002 e comunicati dal Ministero dell’economia entro il 30 giugno 2003. Su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.

Per gli esercizi 2002 e 2003, quindi, i trasferimenti devono essere ridotti di un

importo pari a quello risultante dalla compartecipazione, con l'avvertenza che, nel caso in cui i trasferimenti fossero insufficienti a consentire il recupero della compartecipazione, la stessa è corrisposta nei limiti dei trasferimenti spettanti per gli anni oggetto di compartecipazione.

Il gettito della compartecipazione IRPEF da inserire in bilancio impone una riflessione sotto due aspetti principali. Il primo è riferito alla modalità di calcolo della previsione del gettito: contrariamente all'addizionale facoltativa, la percentuale prevista nella Finanziaria deve essere calcolata sull'imposta riscossa in competenza dallo Stato e non sull'imponibile. Questo, con tutta evidenza, determina degli importi notevolmente diversi: si stima, infatti, che il 4,5% calcolato sull'imposta sia pari circa all'1% calcolato sull'imponibile (dato da utilizzare per la verifica del gettito dell'addizionale facoltativa).

Il secondo aspetto è riferito alla giusta allocazione in bilancio di questa entrata: evidentemente deve essere indicata al Titolo I, riducendo di pari importo il Titolo II, categoria I. Il certificato al bilancio inserisce tale voce alla categoria "Imposte".

Vedasi art. 31 legge 289/02, che ha aumentato, per l'anno 2003, l'aliquota di compartecipazione comunale al 6,5%.

Con l'art. 2.18 della legge 350/03 è confermata anche per il 2004 la compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF nelle percentuali stabilite per il 2003. L'art. 1.65 della legge 311/04 proroga la materia per l'anno 2005. I bilanci di previsione 2005 dovranno quindi mantenere gli stanziamenti del bilancio 2004 relativamente a tale partita. Se però il taglio dei trasferimenti è superiore allo stanziamento del bilancio in corso, l'ulteriore riduzione deve essere apportata nella compartecipazione.

Ciò in quanto l'art. 67 comma 4 della L. 388/2000 stabilisce che, nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.

Il comma 153 L.F./06 ha prorogato anche per il 2006 la vigente normativa, mentre l'art. 1.697 della L.F./07 ha prorogato la previgente normativa anche per l'anno 2007. L'art. 1.189, 190, 191 e 192 della L.F./07 ha istituito una nuova compartecipazione comunale all'imposta sui redditi di persone fisiche detta "dinamica". Essa ha un'aliquota dello 0,69% e decorrerà dal 2007 con riferimento alla base imponibile 2005. Nel 2007 il gettito spettante ai comuni sarà compensato con uguale riduzione dei trasferimenti erariali.

Dal 2008 l'incremento del gettito rispetto al 2007 sarà attribuito ai comuni con criteri da definire con decreto interministeriale secondo finalità perequative e di sviluppo economico. A decorrere dal 2009 l'aliquota sarà dello 0,75%.

18.10 IVA. Rimborso erariale

È stata inserita la clausola che limita il rimborso alle sole prestazioni di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti (art. 1 711 L.F./07). Vedasi anche DPR 33/01.

18.11 Regime fiscale trasferimento, locazione ed affitto immobili

L'art. 35 del D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06, essenzialmente passa dal regime di imponibilità IVA a quella di esenzione IVA delle operazioni riguardanti le locazioni, gli affitti e le compravendite immobiliari ex art. 10 DPR 633/72 e s.m.i.

I comuni che gestiscono in regime IVA (e quindi abitualmente e con specifica organizzazione ed impostazione di bilancio) le suddette operazioni avranno un aggravio di costi; gli altri comuni invece subiranno conseguenze marginali. È sanzionato penalmente l'omesso versamento IVA di importo superiore ai 50.000 euro nonché la compensazione con crediti non inesistenti che comporti il mancato versamento IVA superiore a 50.000,00 euro. I pagamenti di corrispettivi negli appalti è vincolato alla esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la regolarità fiscale, previdenziale e assicurativa dello stesso.

18.12 Oneri di urbanizzazione

Il Ministero dell'Interno ha chiarito che l'art. 47, c. 7, della legge 449/1997, ha eliminato il vincolo imposto dalla preesistente normativa (legge 10/1977) secondo il quale il 70% dei proventi degli oneri di urbanizzazione doveva essere destinato a opere di urbanizzazione primaria e secondaria e al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e all'acquisizione di aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di attuazione di strumenti urbanistici mentre il restante 30% poteva essere utilizzato per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. La legge 449/97 permette invece ai comuni di poter utilizzare totalmente i proventi in questione anche per il finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale, dirottandoli dalla destinazione primaria per cui

Vengono riscossi.

Il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota n. 0108315 del 7 ottobre 2003, ha espresso l'avviso che a partire dal 30. 06. 2003, data di entrata in vigore del D.lgs 378/01, i proventi concessori non sono più soggetti a vincolo di destinazione.

Il comma 17 dell'art. 27 della legge 448/01 riduce le sanzioni previste nel Testo unico sull'edilizia in caso di ritardato pagamento del costo di costruzione. I nuovi limiti sono i seguenti:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 (20) per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 (50) per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 (100) per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

Vedasi ora anche l'art. 31.7, lett. b), della legge 289/02, relativo all'inserimento delle caserme dei carabinieri tra le opere di urbanizzazione secondaria.

L'art. 1.43 della legge 311/04 consente di utilizzare i proventi delle concessioni

edilizie e delle relative sanzioni per il finanziamento di spese correnti entro il limite del 75% nell'anno 2005 e del 50% nell'anno 2006.

Per l'anno 2007 il limite di utilizzo per spese correnti è fissato nella misura del 50% ed una ulteriore quota del 25% per la manutenzione ordinaria del patrimonio (Art. 1.713 L.F./07).

18.13 Condono tributi locali e norme su ritardati pagamenti

L'art. 13 della legge 289/02 prevede la possibilità per le regioni e per gli enti locali di stabilire procedure di definizione (condoni) dei tributi propri, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali. Allo scopo i Comuni con delibera consiliare possono stabilire: un termine non inferiore a 60 giorni entro il quale i contribuenti adempiono ad obblighi tributari precedentemente in tutto od in parte non adempiuti. In tal caso va prevista:

la riduzione dell'ammontare dei tributi;

l'esclusione o la riduzione degli interessi o delle sanzioni;

la sospensione, su istanza di parte, dell'eventuale procedimento giurisdizionale in corso. In caso di adempimenti da parte del contribuente il giudizio si estingue.

La misura degli interessi è determinata, con norma regolamentare, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Tale misura vale sia per i ritardati versamenti sia per i rimborsi (Art. 1.165 L.F./07). Vedasi anche 18.14.

18.14 Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare

È prevista l'emanazione di un Decreto del Ministro E. e F. per stabilire gli importi delle somme considerate di modesto ammontare. Gli importi sono arrotondati all'unità di Euro ed in sede di prima applicazione l'importo minimo non può essere inferiore a € 12. (Art. 25 legge 289/02). Con norma regolamentare gli enti locali possono stabilire, per ciascun tributo, importi diversi di quello appena indicato (Art. 1.168 L.F./07). L'art. 1.166 L.F./07 stabilisce che il pagamento del tributo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se supera detto importo.

18.15 Pagamento corrispettivi fognatura e depurazione

Vengono ridefiniti i tempi di pagamento dei corrispettivi, da parte del diverso gestore, al Comune e le eventuali penalità (Art. 77.7 legge n. 289/02).

18.16 Cessione di crediti tributari ed extra tributari

In alternativa alla riscossione coattiva è consentito agli enti locali di cedere a terzi i crediti tributari, comprensivi di penalità ed interessi. L'ente deve garantire l'esistenza del credito, ma non la solvibilità del debitore.

La cessione non necessita dell'accettazione del debitore. L'operazione è regolata da convenzione (art. 76 legge 342/00). La cessione dei crediti non tributari è regolata dall'art. 8 del D.L. 79/97 convertito nella legge 140/97.

18.17 Termini pagamento fatture

È stata pubblicata sulla GUCE dell'8 agosto la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento e del Consiglio europei che fissa il termine massimo di 30 giorni per il saldo delle fatture da parte della P.A., salvo patto contrario delle parti. Trascorso detto termine scattano automaticamente gli interessi di mora. La Direttiva, recepita con D. L.vo n. 231/02, può essere subito utilizzata sia dai singoli cittadini che dalle imprese (Sentenza Corte Costituzionale 168/91; Corte di Cassazione 9983/99.)

La Corte dei Conti ha ritenuto che costituisca danno erariale il ritardo del pagamento di debiti scaduti e del versamento dei contributi previdenziali (Sentenza n. 232/99 Sezione Centrale d'Appello).

18.18 Ripartizione del fondo di progettualità LL.PP.

La materia è stata ridisciplinata con il D.M. 2 novembre 1999, n. 555, pubblicato sulla G.U. n. 108 dell'11 maggio 2000. L'art. 3.29 della L. 350/03 chiarisce che i compensi da erogare per incentivi alla progettazione, nell'importo non superiore al 2% delle somme a base d'asta, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori, ivi compresa la quota di oneri a carico degli enti.

Il comma 207 della L.F./06 chiarisce che la quota percentuale spettante ai tecnici ed ai loro collaboratori si interpreta nel senso che tale quota è comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Vedasi anche art. 92.5 D.Lgs 163/06.

18.19 Sponsorizzazioni

Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi forniti, gli Enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi (Art. 43, legge 449/97; art. 119 TU).

Per l'utilizzo dei contratti di sponsorizzazione nel settore dei lavori pubblici vedasi Determinazione Autorità 05.12.01, n. 24 (G.U. n. 8/02) e art. 26 D.Lgs 163/06.

18.20 Capitolato generale dei LL.PP.

È stato adottato il nuovo capitolato con D.M. 19.04.2000, n. 145 (G.U. n. 131/2000). Vedasi anche art. 5 D.Lgs 163/06.

18.21 Responsabilità ufficio anagrafe

Al Responsabile dell'ufficio anagrafe nel caso ometta la comunicazione dei decessi di pensionati è applicata la sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro (Art. 46 D.L. n. 269/03, convertito nella legge 326/03).

18.22 Disavanzo trasporti

Tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 119 della Costituzione dalla Legge costituzionale n. 3/2001, secondo cui gli Enti Locali "possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento" viene specificato che la contra-

zione di mutui a ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, può riguardare solo disavanzi relativi agli esercizi 2000 e precedenti oppure oneri derivanti da contratti di servizio stipulati prima del 31 ottobre 2001 (vedasi art. 27.14 legge 448/01). Vedasi numeri 18.44 e 18.54.

18.23 Misure di efficienza

L'art. 24.8 della legge 448/01 dispone che gli Enti locali promuovano opportune azioni dirette ad attivare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa o migliorare l'efficienza gestionale.

L'art. 29 legge n. 448/01 invita la P.A., ivi compresi i comuni, a costituire soggetti di diritto privato per l'affidamento di servizi svolti in precedenza in economia. Il comma 3 dello stesso articolo prevede per dette finalità agevolazioni fiscali stabilendo che il trasferimento di beni effettuati per tali soggetti sono esenti da ogni tipo di tassazione e non rilevano dal punto di vista fiscale le plusvalenze, i ricavi o le minusvalenze che ne derivano.

18.24 Amministratori responsabili dei servizi. Compensi agli amministratori

L'art. 29.4 legge n. 448/01 modifica l'art. 53.23 della legge 388/00 e porta da 3.000 a 5.000 abitanti i comuni che possono utilizzare componenti della Giunta quali responsabili dei servizi eliminando inoltre la condizione che richiedeva la dimostrazione della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti. L'art. 1.719 L.F./07 stabilisce che l'indennità di fine mandato ai Sindaci spetta solo se il mandato ha avuto una durata superiore ai 30 mesi. L'art. 1.731 L.F./07 limita le indennità ed i gettoni di presenza ai Consiglieri di circoscrizione dei soli comuni capoluoghi di provincia.

18.25 Trasferimenti e distacco di personale dipendente da concessionari e dalla P.A.

In caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli Enti locali i relativi dipendenti hanno il diritto di essere mantenuti in servizio dal nuovo concessionario purché iscritti da almeno due anni al relativo fondo di previdenza (Art. 52.61 legge n. 448/01). Nel caso di trasferimento di attività svolte dalla PA ad altri soggetti pubblici o privati il personale passa a tali soggetti ed alle condizioni previste dall'art. 2112 Codice civile (Vedasi anche art. 31 D.lgs 165/01).

I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono avvalersi di dipendenti a tempo pieno di altri Enti locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza (comma 557 della legge 311/04).

18.26 Incompatibilità Amministratori

L'art. 52.62 legge n. 448/01 abroga il comma 82 dell'art. 145 della legge 388/00. In conseguenza viene reintrodotta la incompatibilità per i Sindaci, i Presidenti delle province ed i consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali a svolgere funzioni

di amministrazione nelle società di capitali a partecipazione mista costituite per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata in conformità alla deliberazione CIPE 21 marzo 1997. Vedasi sentenza Corte costituzionale 30.12.2003, n. 377.

18.27 Fondo nazionale progettazione opere pubbliche

L'art. 54 legge n. 448/01 ha istituito un Fondo nazionale per erogare contributi a Regioni ed Enti locali a sostegno della progettazione di opere pubbliche con una dotazione, per l'anno 2002, di 50 milioni di Euro. L'art. 4.143 della L. 350/03 ha stanziato 30 milioni di euro per l'anno 2004.

Le domande per ottenere il contributo devono essere corredate dal progetto preliminare (Art. 4.145 legge 350/03).

18.28 Fondo asili nido. Mutamento di destinazione

L'art. 70 legge n. 448/01 ha istituito un fondo per le costruzioni e la gestione di asili nido, nonché dei micro nidi nei luoghi di lavoro. La dotazione del Fondo è fissata rispettivamente in 50 milioni di Euro, 100 milioni di Euro e 150 milioni di Euro negli anni 2002, 2003 e 2004.

Tale fondo è stato soppresso dall'art. 1.59 della legge 311/04.

Il mutamento di destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asilo nido è sottoposto a denuncia di inizio attività (Art. 22 D.L. n. 269/03 convertito nella legge 326/03).

18.29 Codice della strada e parcheggi. Collaborazione con la Polizia provinciale

Restano in vigore le regole sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per la violazione del Codice della strada previste dall'art. 208 del D. L.vo 285/92. Va aggiunto che ai sensi dell'art. 18 del D. L.vo 472/99 il 10% dei proventi in questione deve essere destinato ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini, anziani e disabili). Va infine ricordato che, ai sensi dell'art. 7 del D. L.vo 285/92, i proventi a pagamento dei parcheggi sono destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità. Vedasi anche D. l.vo 09/02.

A decorrere dal 1 gennaio 2005 la misura delle sanzioni, aggiornata ai sensi dell'art. 195.3 del D.lgs. 285/92, è arrotondata all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi, o per difetto se è inferiore a tale limite (comma 529 della legge 311/04).

L'attività della Polizia provinciale sulle strade extra provinciali, può essere svolta previo accordo con la Polizia dei comuni. (Art. 1.1 D.L. 151/03, convertito nella legge 214/03). Vedasi n. 36.

18.30 Rilascio Passaporti

Il Ministero degli affari esteri può delegare per il rilascio ed il rinnovo dei pas-

saporti, oltre che i questori, i Sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti (Art. 4, legge 340/00).

18.31 Soppresso

18.32 Lotta al carovita

Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente è istituito un fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare iniziative congiunte di Comuni e Camera di commercio (art. 23 D.L. n. 269/03 convertito nella legge 326/03).

18.33 Debiti fuori bilancio

Viene stabilito che i provvedimenti (delibere consiliari) di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 T.U. 267/00 vengano comunicati all'Organo di revisione ed alla Corte dei conti (Art. 23.5 legge 289/02). Ai sensi dell'art. 30.15 della legge 289/02 qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese correnti maturate dopo la data del 18.11.01, i relativi atti e contratti sono nulli.

La Corte dei Conti può irrogare agli amministratori che hanno assunto le relative delibere, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 5 ad un massimo di 20 volte l'indennità mensile di carica percepita al momento di commissione degli atti. Vedasi punto 4, art. 194.3.

18.34 Enti dissestati

Sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del T.U. 267/00 riguardante l'assunzione di mutui per il risanamento e relativa contribuzione statale (Art. 31.15 della legge 289/02). L'art. 1 ter del D.L. n. 50/03, convertito nella legge n. 116/03, detta nuove norme in materia di enti dissestati. L'art. 4.208 della legge 350/03 ha stanziato la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004/2006 al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto. Vedasi artt. 1.714 e 741 L.F./07.

18.35 Flussi di tesoreria e di cassa

Vengono prorogate per il triennio 2003/2005 le norme previgenti (art. 66 legge 488/00) che disciplinano i prelevamenti dai conti correnti presso le tesorerie dello Stato per i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

I dati periodici della gestione di cassa ex art. 30 della legge 468/78 devono essere trasmessi entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento (Art. 32 legge n. 289/02). L'art. 1.79 della legge 311/04 ha previsto una forma, da sperimentare su un campione di enti, per il superamento della Tesoreria unica.

18.36 Indennità e compensi rivalutabili in base al costo della vita

Il divieto di rivalutazione viene prorogato anche per il triennio 2003/2005 (Art.

36 legge n. 289/02 e art. 3.73 legge 350/03). Il comma 215 della L.F/06 proroga tale norma a tempo indeterminato.

18.37 Lavori socialmente utili

Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili la Cassa Depositi e Prestiti concede ai Comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato (Art. 50.3 legge n. 289/02). Con D.M. 02.10.2003 (G.U. n. 245/03) è disciplinata la procedura per la presentazione dei progetti e la concessione dei mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

Con l'art. 3.76 della legge 350/03 possono essere prorogate le convenzioni in essere con il Ministero del lavoro per l'anno 2004.

L'art. 1.262 della legge 311/04 prevede la proroga, per l'anno 2005, delle convenzioni in essere. L'art. 8 bis del D.L. 203/05, convertito nella legge 448/05, prevede un contributo di 18 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore ai 230.000 abitanti che abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili (comma 258 L.F./06).

Il comma 430 L.F./06 stanziava 35 milioni di euro per proroga convenzioni stipulate relative ai LSU e 1 milione di euro per nuove convenzioni. L'art. 1.1156 L.F./07 stabilisce che i comuni con meno di 5.000 abitanti possono procedere a nuove assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'art. 1.1166 L.F./07 proroga i rapporti in essere al 31.12.07.

18.38 Addizionale comunale diritti d'imbarco

È istituita l'addizionale comunale, stabilita nella misura di 1 euro, sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. Il gettito prodotto da tale disposizione, per la parte eccedente i 30 milioni di euro, è destinato, per il 20%, a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinante.

La quota spettante ad ogni singolo ente è calcolata in base al territorio comunale nel quale è inserito l'aeroporto e alla superficie totale del comune (art. 2.11 legge 350/03). L'art. 1.1328 L.F./07 aumenta di 0.50 euro il diritto di imbarco. Il relativo gettito è acquisito al bilancio dello Stato.

18.39 Addizionale IRE (EX IRPEF)

L'art. 1.142, 143 e 144 della L.F./07 consente ai comuni di variare l'aliquota fino al 0,8 punti percentuali.

È previsto anche il versamento di un acconto del 30% commisurato all'imponibile dell'anno precedente. L'aliquota di riferimento per l'acconto è quella dell'anno in corso se la delibera è pubblicata entro il 15 febbraio oppure nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine. È previsto il versamento diretto ai Comuni a decorrere del 2007. la maggiore entrata derivante dalle modifiche apportate al regime IRPEF saranno compensate con riduzione dei trasferimenti erariali (Art. 1.10 L.F./07).

18.40 Soppresso

18.41 Affidamento lavori di recupero patrimonio edilizio

È data facoltà ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti di affidare i lavori indicati dall'art. 31 della L. 457/78 ad imprese individuali.

18.42 Piani attuativi di iniziativa privata

Le agevolazioni fiscali già previste dall'art. 23.3 della L. 388/02 si applicano in ogni caso a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore (art. 2.30 L. 350/03).

18.43 Contratti con i concessionari

In attesa che, a livello nazionale, si metta ordine all'intero sistema della riscossione, è ammesso il rinnovo dei contratti in scadenza relativi alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, comprese le relative attività. La norma è riferita solo ai casi in cui il concessionario sia tra quelli indicati dal comma 5, lett. b), n. 2 dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, ossia società miste, per la gestione presso altri comuni, concessionari della riscossione, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione e ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del citato decreto. Il rinnovo può essere deliberato solo se sussistono le ragioni di convenienza e di pubblico interesse. Tale facoltà è ammessa fino alla revisione del sistema delle concessioni e comunque non oltre il prossimo 30 giugno 2004.

Il Titolo II del D.L. 203/05, convertito nella legge 248/05, ha riformulato il sistema della riscossione costituendo la "Riscossione S.p.A."

L'art. 2 del D.L. 262/06, convertito nella legge 286/06, dispone la maggiorazione del 25% dei compensi dovuti ai concessionari per l'esclusiva riscossione coattiva delle entrate.

Vedasi anche art. 238.12 D.Lgs 152/06.

18.44 Trasferimenti erariali

I trasferimenti erariali sono confermati nella misura dell'anno 2006 (art. 1.696 L.F./07), fatto salvo quanto disposto dall'art. art. 1.10 L.F./07.

Vi sono tuttavia fondi specifici, che vengono movimentati come segue:

- 10 milioni di euro a favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e Bolzano (Art. 1.709 L.F./06);
- 220 milioni di euro a partire dal 2006 a parziale copertura dei maggiori oneri contrattuali del personale per il biennio 2004/05 (comma 178 L.F./06);
- aumento per il 2005 del fondo investimenti vari (fondo mancia) di 222 milioni di euro (art. 11 bis D.L. 203/05, convertito nella legge 248/06);
- per il 2006 riduzione di 70 milioni di euro rispetto alla somma già stabilita di 176,50 milioni di euro (Tabella E L.F./06);

- Fondo rimborso IVA : Vedasi punto 18.10; Fondo di 15 milioni di euro per l'innovazione (art. 1.893 e 894 L.F./07);
- Fondo nazionale politiche sociali e della famiglia. Nell'esercizio 2005 il fondo stanziato era di 1.193.767,00 di euro; è poi stato ridotto di 502,00 milioni di euro. Per il triennio 2006 – 2008 il fondo è integrato di 300 milioni di euro annui (art. 18 D.L. 223/06, conv. nella L. 248/06). Il fondo è ulteriormente incrementato dall'art. 1.1250 L.F./07. Vedasi anche art. 1.1234 e 1269 L.F./07. Vedasi anche n. 18.50;
- Fondo nazionale per la montagna: 25 milioni di euro per l'anno 2007 (art. 1.1278 L.F./07);
- Fondo alle comunità montane: 20 milioni di euro per l'anno 2007 (art. 1.703 L.F./07);
- Fondo convenzioni per i lavori socialmente utili (50 milioni di euro), (Art. 1.1166 L.F./07);
- Fondo minori introiti ICI fabbricati categoria D con un aumento di 377,808 milioni di euro per l'anno 2006 di cui 286,870 milioni di euro per gli anni 2005 e precedenti e di 90,939 milioni di euro per gli anni 2006 e successivi (cap. 1316 bilancio dello Stato);
- Fondo opere settore idrico 200,00 milioni di euro (comma 78 L.F./06); Fondo di 55 milioni di euro ai comuni sotto i 5.000 abitanti con popolazione oltre i 65 anni superiore al 30% del totale, (Art. 1.703 L.F./07);
- Fondo di 71 milioni di euro ai comuni sotto i 5.000 abitanti con popolazione inferiore ai 5 anni superiore al 5% del totale (Art. 1.703 L.F./07);
- Fondo ai Comuni sotto i 3.000 abitanti di 42 milioni per investimenti (art. 1.703 L.F./07);
- Fondo aree sottosviluppate. È ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, 130 milioni di euro nel 2008 e 65 milioni di euro nel 2009. (Art. 1.716 L.F./07);
- Fondo mobilità sostenibile: 90 milioni di euro dal 2007 al 2009 (Art. 1.1121 L.F./07);
- Fondo di 37, 5 milioni di euro ai comuni non soggetti al Patto di stabilità per spese di personale (Art. 1.703 L.F./07);
- Fondo di 30 milioni di euro ai comuni i cui consigli sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose (Art. 1.707 L.F./07). Vedasi anche nn. 19, 37 e 40.

18.45 Addizionale energia elettrica. Fondo statale per l'efficienza energetica

L'art. 2.39 della legge 350/03 chiarisce i soggetti tenuti al versamento delle addizionali. Viene stanziato un fondo di 100 milioni di euro per interventi di efficienza energetica e per la riduzione dei costi dei clienti disagiati, anziani e disabili (Art. 1.362 e 364 L.F./07).

18.46 Plusvalenze patrimoniali

L'art. 3.28 della L. 350/03 consente agli enti locali di utilizzare le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali per il finanziamento di spese aventi

carattere non permanente per la copertura di debiti fuori bilancio e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. L'art. 1.66 della legge 311/04 consente di utilizzare tali plusvalenze anche per il rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

18.47 Oneri contrattuali e di miglioramenti economici del personale: divieto di estensione dei giudicati

L'art. 3.49 della L. 350/03 dispone che gli oneri suddetti sono a carico dei bilanci delle singole amministrazioni pubbliche (quindi senza trasferimenti statali). La regola viene ribadita per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del biennio 2004/2005 dall'art. 1.91 della legge 311/04.

Per tale periodo contrattuale il comma 178 L.F./06 stanziava un importo di 220 milioni di euro a parziale copertura dei maggiori oneri.

Il comma 186 L.F./06 pone a carico dei bilanci degli enti locali gli oneri contrattuali del biennio 2006/2007.

L'art. 1.132 della legge 311/04 fa divieto di estendere le decisioni giurisdizionali in materia di personale. L'art. 1.556 L.F./07 conferma che gli oneri dei rinnovi contrattuali 2006-2007 del personale sono a carico dei bilanci comunali. Vedi anche n. 18.66.

18.48 Contributi per personale convenzionato per le calamità naturali

L'art. 3.51 della L. 350/03 richiede la certificazione, a pena di riduzione del contributo, del mantenimento del requisito soggettivo a partire dal 1 gennaio 2004.

Il comma 100 L.F./06 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi 10 anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza.

18.49 Soppresso

18.50 Utilizzo Fondo nazionale politiche sociali

L'art. 3.116 della L. 350/03 destina le risorse del fondo suddetto alle politiche per la famiglia, all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'integrazione scolastica ed ai servizi per la prima infanzia. Il Fondo è ora indistinto (Circolare Regione Lombardia n. 48 del 27.10.05).

Vedasi n. 18.44.

18.51 Realizzazione opere nel settore idrico

L'art. 4, commi da 35 a 39, della L. 350/03 definisce i contenuti dal Programma di intervento nel settore idrico e detta norme di coordinamento e finanziarie.

Il comma 78 della L.F./06 istituisce un fondo di 200 MI di euro per interventi infrastrutturali ivi comprese le progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche, a decorrere dall'anno 2007.

18.52 Copertura del costo del servizio rifiuti

La piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per i Comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 una copertura dei costi superiore all'85% può essere raggiunta in 5 anni, anziché in 4 anni (art. 4.116 L. 103/03). L'art. 1.523 della legge 311/04 ha portato a 6 anni il suddetto termine. Il comma 134 della L.F./06 ha portato a 7 anni il suddetto termine. In conseguenza il sistema tariffario totale del servizio deve essere applicato nel 2007 per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55% e l'85%, ovvero superiore all'85%. Vedasi ora anche art. 238 D.Lgs 152/06 e art. 1.183 e 184 L.F./07. L'art. 1.1108 L.F./07 prevede una raccolta differenziata minima nel periodo dal 2007 al 2011.

18.53 Fondo nazionale infrastrutture di interesse locale

L'art. 4.144 della L. 350/03 ha stanziato la somma di 70 milioni di euro per il finanziamento del fondo in oggetto. Vedasi n. 18.51

18.54 Trasporti pubblici

Le operazioni per l'acquisizione di disponibilità di beni con oneri a carico di bilanci pubblici possono essere effettuate mediante contratto di leasing operativo. È inoltre istituito un apposito Fondo presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 33 milioni di euro per l'anno 2004 (art. 4, commi 155, 156 e 157, L. 350/03).

La tabella E allegata alla L.F./06 prevede un fondo di 60,509 milioni di euro (- 40.20 milioni di euro rispetto al 2005) per acquisto autobus ed altri mezzi di trasporto ed un fondo di 207.00 milioni di euro per rimborso IVA trasporti (- 75.00 milioni di euro rispetto al 2005).

Per il trasferimento dei fondi di cui alla L. 58/05 vedasi art. 16 D.L. 223/06, convertito nella L. 248/06. Vedasi anche n. 18.22.

L'art. 1.1121, 1122, e 1123 L.F./07 prevede un fondo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria. A decorrere dal 2007 è previsto un contributo statale alle regioni di 190 milioni di euro a finanziamento del contratto collettivo del personale del trasporto pubblico locale (art. 1.1230 L.F. 2007).

È inoltre stanziato un fondo per lo sviluppo della mobilità ciclistica (art. 1.1123 L.F. 2007).

18.55 Incendi boschivi

Nei Comuni sprovvisti di PRG è vietata per 10 anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per 10 anni, sui predetti soprasuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data (art. 4.173 L. 350/03).

18.56 Istituto per il credito sportivo

L'Istituto può concedere contributi per interesse sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa Depositi e Prestiti con le disponibilità indicate dall'art. 4.191 della legge 350/03.

L'art. 1.1294 L.F./07 stanziava un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ad incremento del fondo speciale per interessi su mutui.

18.57 Trattamento fiscale compensi per pubbliche funzioni

La riformulazione del primo comma dell'art. 47 del TUIR mette fine ad una serie di dubbi interpretativi (vedi Revisori dei Conti) su come inquadrare fiscalmente i compensi per lo svolgimento delle pubbliche funzioni. È ora definitivamente chiarito che, se tali funzioni sono svolte da coloro che esercitano un'arte o una professione o sono effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, i relativi compensi non devono più essere considerati, ai fini fiscali, come assimilati a lavoro dipendente.

18.58 Ammortamento di beni

L'iscrizione in bilancio delle quote di ammortamento dei beni mobili ed immobili è facoltativa (Art. 27.7 legge 448/01). Vedasi anche punto 4, art. 167.1 T.U.

18.59 Entrate a specifica destinazione

L'utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti è consentito solo per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile e deliberata dalla Giunta (Artt. 195 e 222 T.U.).

18.60 Spese autovetture

La limitazione delle spese non è applicabile agli enti locali (art. 1.12 L.F./06). Vedasi n. 18.64.

18.61 Reddito immobiliare – Lotta al sommerso. Confisca beni

Viene esteso l'obbligo di indicare il codice fiscale su diversi documenti (Dia, permessi di costruzione, contratti di erogazione dei servizi pubblici). È disciplinata una stretta collaborazione tra Agenzia del Territorio e Comuni in materia di rendite e planimetrie catastali. Per la Tarsu, a decorrere dal 1 gennaio 2005, per gli immobili censiti in Catasto fabbricati, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale (commi da 332 a 340 della legge 311/04).

L'art. 1.201 e 202 L.F./07 modifica la L. 575/65 sull'utilizzo degli immobili confiscati per appartenenze di tipo mafioso. È prevista l'assegnazione allo Stato, oppure, per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria al Comune, alla Provincia o alla Regione. Se entro un anno dal trasferimento l'Ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi. L'art. 1.1104 L.F./07 prevede l'acquisizione gratuita ai comuni delle opere abusive costruite nelle zone naturali protette.

18.62 Patrimonio statale: passaggio ai Comuni

Le aree del patrimonio e del demanio dello Stato sulle quali i Comuni hanno realizzato opere di urbanizzazione, sono trasferite, a titolo oneroso, ai Comuni che ne fanno richiesta. Entro 6 mesi dalla data di entrate in vigore della legge Finanziaria sono trasferiti d'ufficio in proprietà dei Comuni e a titolo gratuito, gli alloggi costruiti con finanziamenti speciali (commi dal 434 a 441 della legge 311/04).

Vedasi anche art. 1.216 e 1313 L.F./07. Vedasi anche 18.61.

18.63 Contabilità economica

La contabilità economica è differita all'anno 2004 e all'anno 2006 rispettivamente per i Comuni di cui ai numeri 4 e 4 bis del comma 1, lettera D, art. 8, del DL n. 444/95, convertito nella legge 539/95 (comma 539 della legge 311/04).

Pertanto per i comuni con popolazioni da 3000 a 4999 abitanti il conto economico è obbligatorio per l'esercizio 2004. Per i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti la formazione del conto economico non è più obbligatoria (art. 1.164 L.F./06) Vedasi anche art. 1.61 L.F./07.

18.64 Incarichi di studio, di ricerca e consulenze

Le limitazioni della spesa non sono applicabili agli enti locali (art. 1.12 L.F./06). Gli atti di spesa superiori ai 5.000 euro non vanno inviati alla Corte dei Conti, la quale li valuterà, con modalità da stabilire, nell'ambito del controllo sulla gestione (Delibera n. 11 del 26.10.2006 Sezione regionale di controllo della Lombardia). L'art. 34 del D.L. 223/06, convertito nella L. 248/06, rende obbligatoria la pubblicazione degli incarichi di consulenza.

18.65 Contabilizzazione debito

Ai fini del consolidamento dei conti pubblici:

- a) per i mutui assunti dagli enti locali con rate di ammortamento a totale carico dello Stato, quest'ultimo provvede direttamente ai pagamenti dovuti agli enti finanziatori;
- b) con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di pagare le rate di ammortamento, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'Amministrazione pubblica diversa.

Quest'ultima iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti (art 1.76 e 77 legge 311/04).

18.66 Personale - Annullamento atti d'ufficio

L'art. 1.136 della legge 311/04 prevede la possibilità, fatti salvi i diritti di privati, di annullare d'ufficio atti illegittimi anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. Vedasi n. 18.47 e 22.

18.67 Fumo: sanzioni

Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare sono aumentate del 10%. I proventi delle sanzioni irrogate dalla polizia locale sono attribuiti alle regioni (art. 1.189, 190 e 191 legge 311/04).

18.68 Contributi fondo ordinario investimenti: utilizzo

Per i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, i contributi sul fondo nazionale ordinario investimenti possono essere utilizzati, ai fini degli equilibri di bilancio, in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti (Art. 94.11 legge 289/02). Vedasi n. 10.

18.69 Partecipazione dei Comuni al contrasto dell'evasione

L'art. 1 del D.L. 302/05, convertito nella legge 248/05, prevede che i Comuni che partecipano all'attività di contrasto dell'evasione fiscale hanno titolo ad incassare il 30% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo.

18.70 Spese di rappresentanza e Uffici di rappresentanza

La limitazione della spesa non è applicabile agli enti locali (art. 1.12 L.F./06). Vedasi n. 18.64. Per gli Uffici di rappresentanza all'estero vedasi art. 1.597, 598 e 599 L.F./07.

18.71 Riduzione dei costi della politica

I commi 54, e 59 della L.F./06 prevedono la riduzione del 10% delle indennità e gettoni di presenza agli Amministratori locali. Il riferimento è ai valori in essere al 30 settembre 2005. Relativamente ai commi 56 e 57 riguardanti le spese per consulenze, vale quanto detto al n. 18.64.

È prevista una trasmissione al MEF, entro il 30 novembre, di apposita relazione. Vedasi ora art. 1.719 e 731 L.F./07.

18.72 IRPEF (Ire) Quota 5 per mille

Il comma 337 della L.F./06 ha istituito una quota del 5 per mille a sostegno del volontariato, della ricerca e delle attività sociali svolte dai Comuni. Tale norma, con alcune modifiche dei beneficiari, è prevista anche per l'anno 2007 (art. 1.1234 e 1235 L.F./07).

18.73 Tasso di inflazione programmata

Il D.P.E.F. 2007/2009 fissa come segue i tassi di inflazione programmata:

2007	2008	2009
1.9	1.9	1.9

19 Catasto

Il trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni è stato disposto dal D. Lgs 112/998. Con il DPCM 19.12.00 era stato fissato al 26.02.2006 il termine per l'as-

sunzione di tali funzioni. Il DPCM 22.07.04 ha prorogato il termine al 26.02.06. L'art. 25 del DL 273/05, convertito nella L. 51/06, ha prorogato tale ultimo termine di un anno.

ANCI Lombardia ha definito con il competente Ufficio statale una bozza di convenzione che permette l'immediato svolgimento dei compiti in collaborazione Comune/Stato.

L'art. del DL 2/06, convertito nella L. 81/06, prevede le procedure di accesso telematico a tutti i soggetti e a tutti gli atti dei registri immobiliari ed alle volture catastali.

Sono inoltre previsti aumenti delle tasse ipotecarie e dei tributi catastali, che vengono introitati dallo Stato. Vedasi anche art. 1.338, 339 e 1094 L.F./07.

L'art. 1.195 e seguenti della L.F./07 ha suddiviso le funzioni catastali tra Stato e comuni in modifica del D.Lgs 112/98. In particolare viene assegnata allo Stato la conservatoria dei registri immobiliari. Inoltre compete allo Stato la gestione unitaria e certificata delle basi dati catastali.

Ai comuni è assegnata la partecipazione alla determinazione degli esteri, nonché la conservazione degli atti catastali.

La L.F. 2007 fissa al 1 novembre 2007 l'esercizio delle funzioni catastali comunali, che possono essere svolte direttamente, ovvero in forma associata oppure attraverso le comunità montane.

È possibile anche stipulare convenzioni non onerosa con l'Agenzia del territorio. È prevista l'emanazione di un DPCM per disciplinare la materia, compresa l'assegnazione dei comuni di una quota parte dei tributi speciali catastali.

È prevista una revisione catastale straordinaria a cura dello Stato.

Le relative maggiori entrate ICI dei comuni saranno compensate con riduzione dei trasferimenti statali (art. 2, commi da 36 a 46 DL 262/06, conv. nella L. 286/06). Vedasi anche D.E.A. in G.U. n. 288/06.

20 Codificazione SIOPE

Sono tenute alla codificazione le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1.5 della legge 311/04. Vedasi anche D.M. 18/02/05.

21 Invio relazioni alla Corte dei conti

I commi da 166 a 169 della L.F./06 stabiliscono che l'organo di revisione degli enti locali trasmetta alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto di esercizio. Qualora la Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione o il mancato rispetto del Patto di stabilità adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive.

22 Personale: spesa globale

Il comma 198 L.F./06 stabilisce che la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente e dell'Irap, non superino, per ciascuno degli anni 2006,

2007 e 2008, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1%. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con co.co. pro., con rapporto flessibile o con convenzione.

Gli enti locali possono concorrere al conseguimento del suddetto obiettivo anche mediante il contenimento delle spese per la contrattazione integrativa, l'utilizzo di personale a tempo determinato o la riduzione delle spese degli organi istituzionali (commi 200 e 201). Le economie restano acquisite al bilancio dell'ente ai fini del miglioramento dei relativi saldi. (comma 205).

L'art. 30 del D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06 sostituito il comma 204 dell'art. 1 della legge 266/05 e stabilito che in caso di mancato conseguimento della riduzione dell'1% della spesa di personale sostenuta nel 2004, negli anni 2006, 2007 e 2008 è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

È prevista la costituzione di un tavolo tecnico per le operazioni di monitoraggio, di analisi e di proposta. Per gli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005.

Le disposizioni stesse, tuttavia, sono disapplicate per i comuni soggetti al Patto di stabilità ma sono applicate, con diversa modalità, ai comuni non soggetti al Patto (Art. 1.557 e 562 L.F./07). Vedasi n. 12 e n. 18.47.

23 Avvocatura interna: compensi

I compensi professionali dovuti al personale dell'Avvocatura interna sono da considerare comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'ente (comma 208 L.F./06).

24 Danno erariale: definizione agevolata

In presenza di sentenze di 1° grado della Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore della L.F./06, i soggetti interessati possono chiedere alla Sezione di appello che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10% e non superiore al 20% del danno quantificato nella sentenza.

La Sezione, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30% del danno. Con il pagamento della somma il giudizio di appello si intende definito (commi 231, 232 e 233 L.F./06).

25 Professionali: attività e pagamenti

A decorrere dal 4 luglio 2006 sono abrogate le disposizioni che prevedono l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime. Nelle procedure ad evidenza pubblica l'ente può utilizzare tali tariffe quale base di riferimento per la determinazione dei compensi per le attività professionisti e intellettuali (Art. 2 DL 223/06, convertito nella legge 248/06).

Per le modalità di pagamento vedasi art. 35 medesimo e Decreto art. 1.69 L.F./07.

26 Distribuzione commerciale

Dette attività sono libere da vincoli per l'avvio e l'esercizio. Entro il 1° gennaio 2007 gli enti devono adeguare i propri regolamenti (Art. 3 DL 223/06, convertito nella legge 248/06).

27 Distribuzione farmaci

È introdotta la possibilità di vendita al pubblico dei farmaci non soggetti a prescrizione medica da parte degli esercizi di vendita al dettaglio (Art. 5 DL 223/06, convertito nella legge 248/06). Per i prezzi di vendita vedasi art. 1.802, 803 e 804 L.F./07.

28 Servizio di taxi

Fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica ed il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, vengono conferite ai comuni diverse facoltà, previo parere della Commissione consultiva cui partecipano i rappresentanti della categoria. In particolare i comuni possono: disporre turnazioni integrative a quelle ordinarie per le quali i titolari di licenza si avvalgono di sostituto alla guida; bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica ovvero in deroga ove la programmazione manchi o non sia ritenuta idonea dal Comune. Il relativo rilascio può essere effettuato a titolo gratuito oppure a titolo oneroso: in quest'ultimo caso i proventi vanno ripartiti in misura non inferiore all'80% tra i titolari di licenza e la differenza in favore del Comune; prevedere il rilascio, in favore dei soggetti aventi i requisiti, di autorizzazioni temporanee o stagionali; prevedere in via sperimentale l'attribuzione della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti; prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziate; prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal Comune per percorsi prestabiliti; istituire un comitato permanente del monitoraggio del servizio. (Art. 6 DL 223/06, convertito nella legge 248/06).

29 Passaggi di proprietà di beni mobili registrati

L'autenticazione della dichiarazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista.

Vengono aboliti i commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 266/05, che autorizzavano altri soggetti a tali adempimenti per cui, oltre al Comune e agli sportelli suddetti sono competenti solo i notai. (Art. 7 DL 223/06, convertito nella legge 248/06).

30 Soppressioni di Commissioni

Vengono, tra le altre, soppresse le Commissioni comunali e provinciali competenti ad esprimere pareri al Sindaco per l'apertura ed il trasferimento degli esercizi di

somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. (Art 11 DL 223/06, convertito nella legge 248/06). Vedasi anche art. 29 medesimo Decreto.

31 Società a capitale pubblico

Le società a capitale interamente pubblico o misto costituite o partecipate dalle regioni e dagli enti locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, con l'esclusione dei servizi pubblici locali, o per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza:

- a) devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- b) non possono svolgere prestazioni a favori di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara;
- c) non possono partecipare ad altre società o enti;
- d) devono essere ad oggetto sociale esclusivo.

Le predette società cessano entro 24 mesi le attività non consentite. (Art. 13 DL 223/06, convertito nella legge 248/06), come modificato dall'art. 1.720 e seguenti L.F./07). Entro il 30 aprile di ogni anno i comuni devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati e gli elementi indicati all'art. 1.588 L.F./07.

32 Gestione del servizio idrico integrato

Viene prorogata dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 la durata del periodo di transizione in cui restano in vigore le concessioni del servizio idrico integrato, modificando in conseguenza l'art. 113 del T.U. 267/00. (Art. 15 DL 223/06, convertito nella legge 248/06).

33 Spese di giustizia

Il Fondo per le spese di giustizia, da ripartire tra i comuni sedi di uffici giudiziari, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2008. (Art. 21 DL 223/06, convertito nella legge 248/06).

Vedasi però i fondi stanziati dall'art. 1.1304 L.F./07.

34 Contratti di collaborazione

È riscritto il comma 6 dell'art. 7 del D.lgs 165/01, che detta le condizioni per i contratti in epigrafe. Per gli enti locali le nuove regole costituiscono disposizioni di principio da recepire nel regolamento previsto dall'art. 110.6 del T.U. 267/00. (Art. 32 DL 223/06, convertito nella legge 248/06).

35 Appalti: pagamenti documentati

I pagamenti di corrispettivi negli appalti pubblici sono vincolati alla esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la regolarità fiscale, previdenziale ed assicurativa dello stesso relativamente all'appalto. (Art. 35 DL 223/06, convertito nella legge 248/06). Vedasi punto 41.

36 Polizia locale

L'art. 1 bis del DL 273/05, convertito nella legge 51/06 inserisce tra i servizi a domanda individuale gestiti dalla Polizia locale quelli inerenti gli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attività produttive e dei servizi.

L'art. 1.439 L.F./07 prevede che per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia possano essere stipulate convenzioni tra Stato ed enti locali con la contribuzione logistica e finanziaria degli stessi enti locali.

Una quota dei proventi per violazione al Codice della strada può essere utilizzato per assunzioni temporanee di personale. Vedi punto 18.29.

37 Scuole: edilizia

Vengono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50% dei fondi è destinato alla messa in sicurezza. Le Regioni e gli Enti locali concorreranno rispettivamente nella misura di un terzo della quota predetta. (Art. 1.625 e 626 L.F./07).

38 Amministratori di società partecipate: compensi

L'art. 1.721, 728, 729, 730 e 731 riduce in vario modo i compensi agli amministratori delle società partecipate dagli enti locali.

39 Entrate tributarie e patrimoniali: comunicazione al MEF

Accertamento e contestazione

Gli enti locali devono comunicare al MEF i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali. In caso di omissione sarà sospesa l'erogazione dell'ultima rata del contributo ordinario (Art. 1.170 L.F./07).

I dirigenti comunali possono conferire i poteri di accertamento, contestazione e verbalizzazione per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul territorio del proprio comune a dipendenti comunali. Sono escluse le entrate relative alle violazioni del codice della strada (Art. 1.179, 180, 181 e 182 L.F./07).

40 Fondo credito d'imposta

L'art. 1.52 della legge 311/04 ha istituito un fondo di 10 milioni di euro per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta.

41 Pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni e società private a prevalente partecipazione pubblica

L'art. 2.9 del D.L. 262/06, convertito nella legge 286/06, dispone che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, di un importo superiore 10.000 euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelli di pagamento. In caso affermativo il pagamento è sospeso.

L'attuazione della presente normativa è demandata ad un regolamento ministeriale. Vedasi punto 35.

42 Istruzione adulti

Vengono istituiti i centri provinciali di istruzione degli adulti, fermo restando le competenze degli enti locali in materia (art. 1.632 L.F./07).

43 Revisori dei conti

L'art. 1.732 della L.F./07 dispone che l'organo di revisione nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti sia formato da un solo componente.

44 Innovazione

Viene istituito un fondo di 15 milioni di euro per finanziare progetti di digitalizzazione degli enti locali (art. 1.895 L.F./07).

45 Cani

I comuni singoli o associati provvederanno ad adottare piani di sterilizzazione ed al risanamento dei canili esistenti, nonché alla costruzione di rifugi per cani (art. 1.829 L.F./07).

46 Infrazioni a normativa comunitaria

Lo Stato ha il diritto di rivalersi sugli enti territoriali responsabili di infrazioni a normativa comunitaria per le quali siano state emanate condanne (art. 1.1213 e seguenti L.F./07).

Allegato A

G.C. n. del

OGGETTO: Indirizzi sulla formazione degli strumenti programmatici 2007/2009

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disposizione del Sindaco in data, con la quale sono stati nominati i responsabili dei servizi agli effetti indicati in oggetto;

Ritenuto che per rendere efficace la collaborazione dei medesimi responsabili alla formazione dei documenti programmatici di cui agli artt. 162 e segg. del T.U., si rende necessario far conoscere ai medesimi gli indirizzi della Giunta al riguardo;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio finanziario sulle novità normative in materia di bilanci, nonché sullo stato degli accertamenti e degli impegni dell'esercizio in corso;

Visto l'art. 107.1 del T.U.;

Vista la L.F./07

DELIBERA

Di determinare come segue gli indirizzi per la formazione del bilancio preventivo 2007 e pluriennale 2007/2009:

1. PARTE CORRENTE DEL BILANCIO 2007

1A - ENTRATE

Va applicato il criterio dell'invarianza delle tariffe dei servizi, delle aliquote dei tributi e delle detrazioni.

(ovvero: applicazione di aumenti tariffari entro i limiti percentuali sotto specificati:

.....
.....



incremento dell'aliquota ICI entro il limite del%;
fissazione della detrazione per la prima casa entro l'importo di euro.....;
Gli oneri di urbanizzazione possono essere destinati al finanziamento di spese correnti nella misura massima del.....%.
Predisposizione di programmi operativi di recupero dell'evasione.

1B - SPESE

La spesa corrente consolidata, compresa quella per il personale, non può superare gli importi dell'assestato 2006 co il solo incremento.....
Per le spese di manutenzione ordinaria si fa rinvio al programma triennale e all'elenco annuale dei lavori pubblici di cui al D.lgs 163/, approvati con deliberazione della Giunta n. del

2. PARTE CAPITALE DEL BILANCIO 2007

2A - ENTRATE

Predisposizione di programmi di dismissioni dei beni non indispensabili alla gestione dei servizi.
Applicazione del criterio di invarianza delle tariffe degli oneri di urbanizzazione (ovvero revisione delle tariffe degli oneri di urbanizzazione entro il limite del%).

2B - SPESE

Il Piano degli investimenti deve essere coerente con l'impostazione programmatica dei precedenti bilanci pluriennali. Occorre dare precedenza alle manutenzioni straordinarie e al recupero dell'esistente. La creazione di nuovi servizi deve essere adeguatamente motivata nelle sue necessità e deve essere analiticamente dimostrata la conseguente ricaduta in termini di spesa e di eventuali entrate correnti (ovvero occorre provvedere alla creazione dei seguenti nuovi servizi:

Nella formulazione del piano degli investimenti si dà priorità ai seguenti settori nell'ordine sotto indicato:

.....

Per gli investimenti contenuti nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici, richiamato al precedente punto 1b, vanno seguite le priorità ivi indicate. Eventuali proposte di modifica ai documenti di cui sopra devono essere motivate in modo approfondito.

Le spese di progettazione esterna devono essere contenute nella misura del% (massimo 10% del totale delle spese stanziato nel conto capitale).

3. GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO

Va verificata a fondo la possibilità di rinegoziazione dei mutui in essere e di rimborso anticipato degli stessi ai sensi dell'art. 49, comma 15, della legge 449/97

e dell'art. 41 della legge 448/01. Le risorse in tal modo ricavate vanno destinate a investimenti oppure al rimborso ulteriore di altri prestiti.

4. PIANO PER L'OCCUPAZIONE

L'orientamento è quello della riduzione del personale di ruolo a tempo pieno e dell'incremento del personale a tempo parziale. Il *turnover*, in termini di ore/anno/uomo, deve essere coperto nella misura del%.

Nuove assunzioni sono consentite solo per nuovi servizi e devono essere adeguatamente motivate.

5. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (O DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI)

Unitamente alle proposte di bilancio sopra indicate, i responsabili devono presentare, relativamente ai servizi a essi assegnati, proposte riguardanti:

- Le dotazioni di personale che ritengono indispensabili alla gestione¹
- Distintamente i beni mobili, le attrezzature e gli immobili occorrenti¹

6. La predisposizione delle proposte come sopra indicato va effettuata dai singoli responsabili. Le proposte stesse, viste dall'assessore di riferimento ai fini del rispetto degli indirizzi emanati dalla giunta, devono essere presentate al² entro il giorno.....

7. Il Servizio finanziario esamina le proposte di cui al punto precedente, ne verifica la coerenza e la compatibilità finanziaria.

8. Il soggetto di cui al punto 6, convoca la conferenza dei responsabili dei servizi, al fine di coordinare le diverse proposte e pervenire alla formulazione di una proposta compiuta di bilancio annuale, di bilancio pluriennale, di Relazione previsionale e programmatica e di Piano di gestione. Tali documenti, debitamente illustrati, vengono rassegnati all'Assessore al bilancio entro il giorno...

9. L'Assessore al bilancio presenterà alla Giunta una proposta complessiva degli schemi di cui al precedente punto 6 entro il.....

¹ Per i Comuni che non approvano il PEG, queste indicazioni sono omesse

² Vedasi punto 9 delle presenti note

Allegato B

G.C. n. del

OGGETTO: Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)

“.....”

Premesso che:

- con deliberazione di c.c. n. del è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e il bilancio pluriennale per gli esercizi 2007/2009;
- l'art. 17 del d. lgs. n. 165/01 definisce le attività di gestione da attribuire ai dirigenti;
- l'art. 107, comma 2, del T.U. stabilisce che, ai dirigenti, sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- l'art. 109, comma 2, del medesimo T.U. stabilisce che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
- (vedi statuto dell'ente/regolamenti di organizzazione/di contabilità);

VISTI

- la proposta formulata dall'Assessore al bilancio sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta come da precedente deliberazione n. del
- il vigente Regolamento di contabilità prevede la possibilità di formulare un PEG di durata pari a quello del bilancio pluriennale;
- i pareri di cui all'art. 49 del T.U.;

CONSIDERATO

- che il PEG, per ogni responsabile, contiene:
 - la descrizione delle attività da svolgere;
 - l'assegnazione delle risorse sotto forma di quote:
 - DI ENTRATE DI BILANCIO
 - DI SPESA DI BILANCIO
 - DI PERSONALE
 - DI BENI MOBILI
 - DI BENI IMMOBILI
 - l'assegnazione degli obiettivi.

LA GIUNTA COMUNALE

su proposta dell'Assessore al bilancio

con voti

DELIBERA

- 1) di approvare, a ogni effetto, la premessa, il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2007/2009 nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non costituisce impegno di spesa;
- 3) di conferire alla presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U..

NOTA: La votazione oltre all'approvazione può prevedere anche l'immediata eseguibilità.



Allegato C

G.C. n. del

**OGGETTO: Assegnazione dei mezzi finanziari.
Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi¹ (PRO)**

La Giunta Comunale

Premesso che con deliberazione del consiglio Comunale n. _____ del _____ è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e il Bilancio pluriennale 2007/2009, secondo i modelli ex D.P.R. n. 194/96;

RILEVATO

- che ai sensi dell'art. 169 del T.U., negli Enti locali con oltre 15.000 abitanti, sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo deve definire, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai Responsabili dei servizi;
- che questo Comune, avente una popolazione di n. _____ unità alla data del 31.12.2005 (Art. 156, comma 2, T.U.) non è tenuto alla formazione del documento di cui sopra, e non intende adottarlo stante l'esiguità della struttura e la normativa del vigente Regolamento di contabilità;
- che tuttavia, ai sensi dell'art. 165, commi 8 e 9, del T.U., è comunque necessario assegnare le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi, come confermato dalla circolare del Ministero dell'Interno F. L. n. 7 del 7 febbraio 1997;

VISTI

- la disposizione in data, con la quale il Sindaco ha nominato i responsabili dei servizi;
- la vigente dotazione organica approvata con delibera _____ ;
- il vigente Regolamento di contabilità prevede la possibilità di assegnare le risorse finanziarie per un periodo pari a quello del bilancio pluriennale;

¹ Per i Comuni che non approvano il PEG.

CONSIDERATO

- che il Piano di gestione delle risorse finanziarie per ogni responsabile deve prevedere:
 1. la descrizione dell'attività espletata;
 2. gli obiettivi di gestione;
 3. le dotazioni finanziarie assegnate al Responsabile medesimo per il raggiungimento degli obiettivi. Le dotazioni finanziarie sono riferite alle previsioni di entrata e agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione annuale 2007. Per la spesa corrente sono previsti gli stanziamenti di ciascun esercizio del triennio 2007/2009. Ciò al fine di consentire ai responsabili dei servizi l'impegno delle spese pluriennali non di competenza esclusiva del Consiglio comunale (art. 42, comma 2, T.U.; artt. 4 e 17 D. Lgs. 165/01);

CONSIDERATO INOLTRE

4. che le unità elementari del bilancio di previsione sono individuate dalla risorsa e dall'intervento;
5. che per ciascuna unità operativa sono stati predisposti alcuni misuratori di attività che dovranno essere oggetto di *reporting* da parte dei responsabili;
6. che il contenuto finanziario del Piano di gestione delle risorse finanziarie collima esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio annuale 2007 e per le spese correnti con il bilancio triennale 2007/2009. Gli obiettivi di gestione delle unità operative sono coerenti con i programmi illustrati nella relazione previsionale e programmatica;
7. che i responsabili delle singole unità operative rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità. Essi rispondono altresì delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità non sia assegnata ad altra unità organizzativa (unità di supporto). Nel presente Piano di gestione delle risorse finanziarie fungono anche da unità di supporto le seguenti unità operative²:
 - segreteria, relativamente alle assunzioni, alla mobilità, e agli altri affari giuridici del personale;
 - contabilità, per quanto riguarda le procedure economiche di acquisizioni di beni mobili e dei servizi, il rimborso delle rate dei prestiti, nonché il salario accessorio del personale;
 - lavori pubblici, per le manutenzioni e la funzionalità dei fabbricati.

² le fattispecie qui indicate vanno intese in senso esemplificativo.

Nei casi prospettati le unità di supporto si attivano su richiesta scritta delle unità operative responsabili di risultato, rimanendo in capo a queste ultime la responsabilità della spesa conseguente alla richiesta.

Al rimborso dei prestiti e al pagamento delle retribuzioni tabellari al personale e relativi contributi provvede d'ufficio la contabilità.

Le determinazioni relative a procedure che interessano unità di supporto sono sottoscritte dal responsabile di procedura.

8. che il responsabile dell'unità operativa "Tributi" assume anche i compiti di funzionario responsabile ai sensi della vigente normativa in materia (art. 11, comma 4, D. Lgs. 504/92; art. 54, comma 1, D. Lgs. 507/93, ecc.). I ruoli dei tributi vengono approvati e resi esecutivi dal responsabile, così come tutti i successivi adempimenti. I ruoli vengono resi esecutivi dal Segretario comunale.
9. che per gli incarichi professionali, i contributi a persone o associazioni, il responsabile provvede previa specifica direttiva dell'Assessore di riferimento. A eccezione di quanto espressamente previsto dalla Legge in senso contrario le prenotazioni di impegno, gli impegni e le ulteriori fasi di erogazione della spesa sono di competenza dei responsabili delle pertinenti unità operative. A tale scopo si precisa che i contratti devono avere inderogabilmente forma scritta e che le gare d'appalto devono tenersi con criteri di evidenza pubblica nel rispetto delle norme previste nel vigente regolamento dei contratti;
10. che le determinazioni dei responsabili delle unità operative sono soggette al visto di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.
11. che le determinazioni di cui al punto precedente sono comunicate alla Giunta, a cura del Segretario, a cadenza mensile;
12. che agli effetti funzionali e procedurali l'attività di coordinamento tra le unità operative è svolta dal³

Ritenuto, altresì, di individuare le principali tipologie di spesa che, ai sensi del precedente punto 9 sono di competenza dei responsabili di unità operative secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento di contabilità in attuazione degli artt. 182 e seguenti del T.U.

³ Direttore generale, se esiste. In caso contrario, dal Segretario comunale.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente in data _____, ai sensi dell'art. 49 del T.U.;

Con i voti

DELIBERA

- a) di approvare il Piano di gestione delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PRO) per l'esercizio 2007, e per la spesa corrente per gli esercizi 2007/2009, rappresentato dal documento allegato, quale parte integrante, al presente provvedimento;
- b) di dare atto che il Piano medesimo è stato definito conformemente alla previsioni finanziarie del Bilancio annuale 2007 e, per la spesa corrente, con il bilancio triennale 2007/2009;
- c) di determinare, con il suddetto Piano, gli obiettivi di gestione per l'attuazione dei programmi stabiliti con la Relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale in allegato al Bilancio di previsione 2007;
- d) di specificare come appresso le principali tipologie di spesa che sono attivate mediante determinazioni da parte dei responsabili delle unità operative:
 - acquisto di materie prime e/o beni di consumo la cui spesa ricade sulla parte corrente del Bilancio di previsione 2007 o del bilancio pluriennale 2007/2009;
 - contratti per l'acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche la cui spesa ricade sulla parte in conto capitale del Bilancio di previsione 2007 ed è espressamente prevista fra i progetti di investimento contenuti nella Relazione previsionale e programmatica;
 - prestazione di servizi la cui spesa ricade sulla parte corrente del Bilancio di previsione 2007 o del bilancio pluriennale 2007/2009;
 - noleggio o locazione passiva la cui spesa ricade sulla parte corrente del Bilancio di previsione 2007 o del bilancio pluriennale 2007/2009;
 - manutenzione ordinaria di opere e impianti;
 - progetti esecutivi e contratti concernenti opere o lavori pubblici di cui la Giunta abbia già approvato il progetto preliminare ovvero sia stato approvato l'elenco annuale dei lavori pubblici D.lgs 163/06;
 - regolarizzazione di lavori pubblici di somma urgenza, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del T.U.;
 - compensi per incarichi conferiti a notai;
 - compensi alle commissioni giudicatrici di concorso;



- gettoni di presenza ai consiglieri comunali e ai componenti delle commissioni previste dalla legge;
 - spese condominiali a carico del Comune;
 - rimborso al cassiere economale di somme anticipate ai vari settori e servizi;
 - versamento di quote associative a enti e associazioni;
 - rimborsi a enti pubblici per prestazioni effettuate a favore del Comune;
- e) di riservarsi di emanare successivi e specifici atti aventi contenuto di mero indirizzo, ai sensi dell'art. 49 del T.U., cui seguiranno le determinazioni di spesa dei responsabili dei servizi;
- f) di dichiarare la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- di dichiarare, con voti il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Piazza Duomo, 21 - 20121 Milano
tel: 02866602 - fax:02861629

e-mail: posta@anci.lombardia.it
sito web: <http://www.anci.lombardia.it>